



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### A) CONSIGLIO REGIONALE

#### Comunicato regionale 29 ottobre 2018 - n. 147

Indicazione del rappresentante regionale nei collegi sindacali delle fondazioni IRCCS . . . . . 3

#### Comunicato regionale 29 ottobre 2018 - n. 148

Nomina di competenza del Consiglio Regionale della Lombardia di rappresentanti regionali nel consorzio del Mincio, ente di bonifica di secondo grado . . . . . 4

#### Comunicato regionale 29 ottobre 2018 - n. 149

Indicazione del rappresentante regionale nei collegi sindacali delle agenzie di tutela della salute (ATS) e delle aziende socio sanitarie territoriali (ASST) . . . . . 5

### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### Decreto Presidente Regione Lombardia 23 ottobre 2018 - n. 149

Nomina dei componenti del consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio . . . . . 6

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Delibera Giunta regionale 16 ottobre 2018 - n. XI/656

Finanziamento di interventi urgenti a seguito delle calamità del luglio-agosto 2018 nelle A.R.S. Valtellina e Valcamonica e in alcune aree a rischio dell'Alta Val Brembana attraverso l'utilizzo delle economie accertate a conclusione degli interventi del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como» - l. 102/90, l.r. 4/2016 . . . . . 8

#### Delibera Giunta regionale 24 ottobre 2018 - n. XI/683

Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati nel 2015 alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83 . . . . . 12

#### Delibera Giunta regionale 24 ottobre 2018 - n. XI/688

Ulteriori determinazioni in ordine al finanziamento dei progetti per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco comunali inclusivi, di cui alla d.g.r. 502 del 2 agosto 2018 . . . . . 16

#### Delibera Giunta regionale 24 ottobre 2018 - n. XI/689

Riapertura dei termini di scadenza del bando per la prosecuzione dei progetti di didattica inclusiva ai sensi della d.g.r. n. 324/2018 . . . . . 17

#### Delibera Giunta regionale 24 ottobre 2018 - n. XI/690

Potenziamento del servizio di inclusione scolastica a favore degli alunni con disabilità sensoriale in accordo con la ATS Brianza . . . . . 18

#### Delibera Giunta regionale 24 ottobre 2018 - n. XI/691

Approvazione delle quote e dei criteri riparto e trasferimento alle province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano di parte dei canoni per l'uso delle acque pubbliche in attuazione dell'articolo 6 comma 3 quinquies della legge regionale 29 giugno 2010 n. 9 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - collegato ordinamentale» - anno 2018 [canoni 2017] . . . . . 20

#### Delibera Giunta regionale 24 ottobre 2018 - n. XI/695

Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 . . . . . 21

#### Delibera Giunta regionale 24 ottobre 2018 - n. XI/698

Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l'anno 2019 in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E) . . . . . 57

#### Delibera Giunta regionale 24 ottobre 2018 - n. XI/699

Contributi per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni, singoli o associati, in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015, art. 2 c. 1) . . . . . 86

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 25 ottobre 2018 - n. 15473

### D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 24 ottobre 2018 - n. 15384

2014IT16RFOP012 - Bando Linea «INTRAPRENDO» - Asse prioritario III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»- esito istruttorio delle richieste di variazione presentata dalle imprese Fratello Sole Soc. Consortile ARL - ID 231923 e Brandorbi SRLS - ID 366645 . . . . . 89

Decreto dirigente struttura 24 ottobre 2018 - n. 15386

2014IT16RFOP012 - Bando Linea «Intraprendo» - Asse prioritario III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»- Esiti istruttori - 49° provvedimento . . . . . 92

### D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

Decreto dirigente struttura 23 ottobre 2018 - n. 15313

Patto per la Regione Lombardia - approvazione delle «linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014 - 2020 per interventi a titolarità regionale con Infrastrutture Lombarde s.p.a. (ILSPA) soggetto attuatore» . . . . . 99

### D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 24 ottobre 2018 - n. 15326

Approvazione del decimo elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 8675 dell'8 settembre 2016 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 da parte delle PMI della Lombardia . . . . . 122

Decreto dirigente struttura 11 ottobre 2018 - n. 14637

Impegno di spesa di € 943.340,20, a favore del comune di Cerro al Lambro (MI) nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'ex sito di interesse nazionale «Cascina Gazzera» e delle aree contermini denominate 1, 2, 3 e 4. riferimento d.g.r. 18 giugno 2018, n. 241. . . . . 125

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito; in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 25 ottobre 2018 - n. 433

Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in legge n.122 del 1° agosto 2012) n.13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Presa d'atto di economie sul finanziamento già concesso e della chiusura di un'istanza per il quale è stato liquidato interamente il contributo senza economia, del settore agricoltura e agroindustria, provvedimento n.155 . . . . . 127

## A) CONSIGLIO REGIONALE

### Comunicato regionale 29 ottobre 2018 - n. 147 Indicazione del rappresentante regionale nei collegi sindacali delle fondazioni IRCCS

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
COMUNICA

che, ai sensi delle leggi sotto riportate, il Consiglio regionale deve procedere alla indicazione di un componente del Collegio sindacale delle seguenti Fondazioni Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS):

- Policlinico «San Matteo» di Pavia;
- Istituto nazionale neurologico «Carlo Besta» di Milano;
- Istituto nazionale dei Tumori di Milano.
- decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli IRCCS, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge n. 3/2003);
- legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»).

Durata incarico: tre anni.

Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti dalle norme che disciplinano l'ente interessato.

Le **candidature possono essere proposte** dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolari a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

**Le autocandidature sono inammissibili.**

**Le proposte di candidatura, sottoscritte dal proponente e indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di mercoledì 28 novembre 2018 - ore 16.00**

**La proposta di candidatura in originale deve pervenire al Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:**

- 1) **consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Consiglio regionale**, via G.B. Pirelli, 12 - 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 - 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 - 12.00);
- 2) **spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con avviso di ricevimento**, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia - UO Lavori d'Aula e Nomine - via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano;
- 3) **tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) - in formato .pdf** - al seguente indirizzo: [protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it](mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it).

Ogni candidatura, sottoscritta dal candidato, consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il candidato, attestandone la veridicità e completezza, effettua le dichiarazioni previste per legge.

**Con la proposta di candidatura devono essere prodotti:**

- 1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri,

ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti, nonché gli specifici requisiti richiesti per la nomina;

- 2) fotocopia del documento di identità in corso di validità.

**Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili.** È fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della l.r. 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione incompleta.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla l.r. 25/2009, nonché alle norme vigenti e all'ordinamento che disciplina l'ente interessato.

**Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili** e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto, **fatta salva la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale** (articolo 10, comma 3).

Per agevolare la presentazione delle proposte di candidatura può essere utilizzato il modulo disponibile presso la U.O. Lavori d'Aula e Nomine - Via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano - telefono 02/67482.491 - 496 - 758, ove è altresì possibile ottenere informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito del Consiglio regionale della Lombardia (**link ai bandi aperti**), mentre il modulo da utilizzare per proporre una candidatura può essere scaricato nella sezione relativa alle nomine del sito medesimo (**modulistica**).

L'amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale.

Il presidente: Alessandro Fermi

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

**Comunicato regionale 29 ottobre 2018 - n. 148  
Nomina di competenza del Consiglio Regionale della Lombardia di rappresentanti regionali nel consorzio del Mincio, ente di bonifica di secondo grado**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
COMUNICA

che, ai sensi della legge regionale sotto riportata, il Consiglio regionale deve procedere alla nomina del revisore dei conti nel Consorzio del Mincio, ente di bonifica di secondo grado:

- legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

Durata incarico: cinque anni.

Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti dalle norme che disciplinano l'ente interessato.

Le **candidature possono essere proposte** dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

**Le autocandidature sono inammissibili.**

**Le proposte di candidatura, sottoscritte dal proponente e indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di giovedì 22 novembre 2018 - ore 16.00**

**La proposta di candidatura in originale deve pervenire al Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:**

- 1) **consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Consiglio regionale**, via G.B. Pirelli, 12 - 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 - 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 - 12.00);
- 2) **spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con avviso di ricevimento**, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia - UO Lavori d'Aula e Nomine - via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano;
- 3) **tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) - in formato .pdf** - al seguente indirizzo: [protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it](mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it).

Ogni candidatura, sottoscritta dal candidato, consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il candidato, attestandone la veridicità e completezza, effettua le dichiarazioni previste per legge.

**Con la proposta di candidatura devono essere prodotti:**

- 1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti, nonché gli specifici requisiti richiesti per la nomina;
- 2) fotocopia del documento di identità in corso di validità.

**Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili.** È fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della l.r. 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione incompleta.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla l.r. 25/2009, nonché alle norme vigenti e all'ordinamento che disciplina l'ente interessato.

**Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili** e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto, **fatta salva la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale** (articolo 10, comma 3).

Per agevolare la presentazione delle proposte di candidatura può essere utilizzato il modulo disponibile presso la U.O. Lavori d'Aula e Nomine - Via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano - telefono 02/67482.491 - 496 - 758, ove è altresì possibile ottenere informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito del Consiglio regionale della Lombardia (**link ai bandi aperti**), mentre il modulo da utilizzare per proporre una candidatura può essere scaricato nella sezione relativa alle nomine del sito medesimo (**modulistica**).

L'amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale.

Il presidente: Alessandro Fermi

**Comunicato regionale 29 ottobre 2018 - n. 149**  
**Indicazione del rappresentante regionale nei collegi sindacali delle agenzie di tutela della salute (ATS) e delle aziende socio sanitarie territoriali (ASST)**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
 COMUNICA

che, ai sensi delle leggi sotto riportate, il Consiglio regionale deve procedere alla indicazione di un componente del Collegio sindacale di ciascuna Agenzia di tutela della salute (ATS) e Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) lombarde.

- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) - art. 3 ter;
- legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»).

Durata incarico: tre anni.

Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti dalle norme che disciplinano l'ente interessato.

Le **candidature possono essere proposte** dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

**Le autocandidature sono inammissibili.**

**Le proposte di candidatura, sottoscritte dal proponente e indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di**

**mercoledì 28 novembre 2018 - ore 16.00**

**La proposta di candidatura in originale deve pervenire al Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:**

- 1) **consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Consiglio regionale**, via G.B. Pirelli, 12 - 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 - 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 - 12.00);
- 2) **spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con avviso di ricevimento**, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia - UO Lavori d'Aula e Nomine - via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano;
- 3) **tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) - in formato .pdf** - al seguente indirizzo: [protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it](mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it).

**Ogni candidatura, sottoscritta dal candidato, consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il candidato, attestandone la veridicità e completezza, effettua le dichiarazioni previste per legge.**

**Con la proposta di candidatura devono essere prodotti:**

- 1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti, nonché gli specifici requisiti richiesti per la nomina;
- 2) fotocopia del documento di identità in corso di validità.

**Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili.** È fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della l.r. 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione incompleta.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla l.r. 25/2009, nonché alle norme vigenti e all'ordinamento che disciplina l'ente interessato.

**Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili** e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto, **fatta salva la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale** (articolo 10, comma 3).

**In considerazione del fatto che verrà predisposto un unico elenco di candidati valido sia per le ATS sia per le ASST, non è necessario specificare per quale ATS/ASST viene presentata la candidatura.**

**Si invitano pertanto gli interessati ad astenersi:**

- **dal presentare distinte candidature per differenti ATS/ASST;**
- **dallo specificare nel modulo per quali ATS /ASST intendono presentare la candidatura.**

Per agevolare la presentazione delle proposte di candidatura può essere utilizzato il modulo disponibile presso la U.O. Lavori d'Aula e Nomine - Via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano - telefono 02/67482.491 - 496 - 758, ove è altresì possibile ottenere informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito del Consiglio regionale della Lombardia (**[link ai bandi aperti](#)**), mentre il modulo da utilizzare per proporre una candidatura può essere scaricato nella sezione relativa alle nomine del sito medesimo (**[modulistica](#)**).

L'amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale.

Il presidente: Alessandro Fermi

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

## B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 23 ottobre 2018 - n. 149

**Nomina dei componenti del consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio**

### IL PRESIDENTE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 «Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il d.m. dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 «Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio, in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»;

Vista la nota del 20 aprile 2018 con la quale il Presidente della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio ha comunicato l'avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio Camerale della Camera mediante pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio di Sondrio e sul sito internet istituzionale della Camera, del relativo avviso;

Richiamato il decreto del Presidente della Regione Lombardia del 1 agosto 2018, n. 89 «Determinazione del numero di rappresentanti nel Consiglio della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro apparentamento»;

Preso atto:

- che tutte le organizzazioni, o loro apparentamento, rappresentate nel Consiglio Camerale, di cui al citato Decreto 89/2018, hanno provveduto a trasmettere le designazioni di propria competenza;
- che il Segretario Generale della CCIAA di Sondrio ha comunicato il nominativo del rappresentante dei Liberi Professionisti designato ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 580/1993;
- che è acquisita agli atti la dichiarazione resa dai designati circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 13 comma 2, della L. 580/1993, nonché la dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di inconfirmità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
- che ai fini della verifica dell'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 13 comma 2, nonché delle cause di inconfirmità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, sono stati altresì acquisiti con comunicazione inviata tramite PEC dalla CCIAA di Sondrio:
  - i certificati del casellario giudiziale relativi ai designati;
  - la dichiarazione resa dal Segretario Generale relativa all'insussistenza delle cause ostative di cui alle lett. b) e c) dell'art. 13, comma 2, della L. 580/1993;

Dato atto che sono state svolte le verifiche di rito presso:

- il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti ivi registrati;
- a banca dati del Ministero dell'Interno, per la titolarità di cariche elettive;

Verificato, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.m. 156/2011, il possesso dei requisiti da parte dei designati e l'assenza delle cause ostative di cui all'art. 13 della L. 580/1993;

Verificata la conformità delle designazioni al criterio delle pari opportunità tra uomo e donna di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 580/1993 e art. 10, comma 6, del d.m. 156/2011;

Preso atto della dichiarazione di disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico, resa dai designati;

Considerato pertanto che non sussistono cause ostative alla nomina in qualità di componenti del Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio dei soggetti designati;

### DECRETA

1. di nominare, quali componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, i signori:

NOMINATIVO	SETTORE	ORGANIZZAZIONE/ APPARENTAMENTO	N. SEGGI
MARCHESINI SILVIA - NATA A MONZA IL 8/6/1977	AGRICOLTURA	-FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI SONDRIO;	1
GRITTI GIONNI - NATO A SONDRIO IL 25 febbraio 1961 LORENZINI ANDREA - NATO A CHIAVENNA (SO) IL 8 luglio 1979 SCIEGHI NICOLETTA - NATA A SONDRIO IL 21 luglio 1961	ARTIGIANATO	APPARENTAMENTO: -UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - CONFARTIGIANATO IMPRESE; -UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO; -CONFINDUSTRIA LECCO E SONDRIO;	3
MOTTOLINI EMILIO - NATO A SONDRIO IL 1 aprile 1966 RAINOLDI ANNALISA - NATA A SONDRIO IL 20 dicembre 1961	INDUSTRIA	APPARENTAMENTO: -UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - CONFARTIGIANATO IMPRESE; -UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO; -CONFINDUSTRIA LECCO E SONDRIO;	2
GIAMBELLI MANUELA - NATA A SONDRIO IL 12 giugno 1959 VALLI FABIO - NATO A TEGLIO (SO) IL 11 marzo 1962 DE CAMPO MATTEO LORENZO - NATO A TIRANO (SO) IL 24 luglio 1979	COMMERCIO	-UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO;	3
TARTARINI ATTILIO - NATO A LA SPEZIA IL 27 giugno 1961	COOPERAZIONE	-CONFECOOPERATIVE-UNIONE TERRITORIALE DI SONDRIO E LECCO - CONFECOOPERATIVE DELL'ADDA;	1
GALLI ROBERTO - NATO A SAME-DAN (SVIZZERA) IL 3 novembre 1977 ZULIAN BARBARA - NATA A VIMERCATE (MB) IL 24 novembre 1970	TURISMO	-UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO;	2
CREVARO LORETTA - NATA A SONDRIO IL 23 settembre 1961	TRASPORTI E SPEDIZIONI	APPARENTAMENTO: -UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - CONFARTIGIANATO IMPRESE; -UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO; -CONFINDUSTRIA LECCO E SONDRIO;	1
NEGRINI PIETRO - NATO A SONDRIO IL 16 gennaio 1961	CREDITO E ASSICURAZIONI	APPARENTAMENTO: -ABI ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA; -ANIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI;	1

GHISLA PIETRO - NATO A TIRANO(SO) IL 22 luglio 1952 MORO FRANCO - NATO A CHIAVENNA (SO) IL 30 maggio 1942	SERVIZI ALLE IMPRESE	APPARENTAMENTO: -UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - CONFARTIGIANATO IMPRESE; -UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO; -CONFINDUSTRIA LECCO E SONDRIO;	2
ZAMBONI GIUGLIEMMO - NATO A SONDRIO IL 15 febbraio 1974	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	APPARENTAMENTO: -CAMERA DEL LAVORO CGIL DI SONDRIO; -CISL-UNIONE SINDACALE TERRITORIALE DI SONDRIO;	1
FUMAGALLI DAVIDE - NATO A ERBA (CO) IL 4 aprile 1974	ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI	APPARENTAMENTO: -ADICONSUM SONDRIO; -FEDERCONSUMATORI SONDRIO;	1
FORNI ANDREA - NATO A SONDRIO IL 18 giugno 1971	RAPPRESENTANTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI		1

2. di notificare il presente decreto a tutti gli interessati così come previsto dall'art. 10, comma 2 del d.m. 156/2011 e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di stabilire altresì, così come previsto dall'art. 10, comma 4, del medesimo d.m. 156/2011, quale data dell'insediamento del Consiglio Camerale Lunedì 5 novembre 2018, alle ore 15.00, presso la sede della Camera di Commercio - Via Piazza, 23 - Sondrio, con all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della L. 580/1993.

Il presidente: Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 16 ottobre 2018 - n. XI/656

**Finanziamento di interventi urgenti a seguito delle calamità del luglio-agosto 2018 nelle A.R.S. Valtellina e Valcamonica e in alcune aree a rischio dell'Alta Val Brembana attraverso l'utilizzo delle economie accertate a conclusione degli interventi del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como» - l. 102/90, l.r. 4/2016**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 2 maggio 1990, n. 102 «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987»;
- la l.r. 1 agosto 1992, n. 23 «Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti a seguito delle avversità atmosferiche dell'estate 1987»;
- la d.c.r. 3 dicembre 1991, n. V/376, con la quale è stata approvata la proposta di «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como», ai sensi dell'art. 3 della legge 102/90;
- il d.p.c.m. 28 dicembre 1991 di approvazione del Piano sopraccitato;
- la d.c.r. 29 settembre 1998, n. V/1011, con la quale è stata approvata la proposta di «Integrazione allo schema Previsionale e Programmatico per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como», ai sensi dell'art. 3 della legge 102/90;
- il d.p.c.m. 24 maggio 2001 di approvazione del Piano di cui al precedente alinea;
- la d.c.r. 29 settembre 1999, n. V/1308, con la quale è stata approvata la proposta di «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco - Seconda Fase», ai sensi dell'art. 3 della legge 102/90;
- il d.p.c.m. 10 gennaio 2003 di approvazione del Piano sopraccitato;
- la deliberazione n. 8/2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, in ordine, in particolare, all'utilizzo delle economie accertate su interventi previsti dai programmi di difesa del suolo;
- la deliberazione n. 4/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, di adozione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) del Distretto Idrico Padano ed in particolare l'art. 11 relativo alla riprogrammazione, anche in variante alle previsioni del Piano originario, delle economie accertate su interventi previsti dai programmi di difesa del suolo della L. 102/90 e alle modalità di approvazione;
- la deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, di approvazione del P.G.R.A. del Distretto Idrico Padano, ed in particolare l'art. 5;
- il d.p.c.m. 27 ottobre 2016 di approvazione del P.G.R.A. del Distretto Idrico Padano sopraccitato;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;

Dato atto che i Piani sopra citati sono stralci dello Schema previsionale e Programmatico, in materia di difesa del suolo, per l'attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino del Po;

Considerato che negli scorsi mesi di maggio, luglio e agosto 2018 si sono verificati diversi eventi pluviometrici intensi che hanno provocato dissesti significativi e situazioni emergenziali per la pubblica incolumità e la sicurezza di infrastrutture in diverse parti del territorio regionale ed in particolare in alcuni comuni ricadenti nelle Aree a Rischio Significativo Valtellina e Valcamonica, identificate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) del Distretto Idrico Padano nonché in alcune aree a rischio dell'Alta Val Brembana;

Dato atto che:

- riconosciuta la gravità delle situazioni verificatesi, Regione, con nota n. A1.2018.14152 del 7 agosto 2018 a firma del Presidente, ha chiesto al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, in applicazione dell'art. 24, c. 1 del d.lgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile);
- con nota n. A1.2018.210741 del 31 agosto 2018 a firma del Presidente, è stata trasmessa al Dipartimento la Relazione integrativa con il riepilogo delle situazioni di criticità conseguenti alle avversità atmosferiche dei mesi di maggio, luglio e agosto 2018;

Ritenuto necessario, nelle more dell'eventuale riconoscimento dello stato di emergenza nazionale e per quanto possibile con i fondi disponibili sul Bilancio regionale, attivarsi per il finanziamento delle opere ritenute più urgenti per risolvere le situazioni di maggior criticità venutesi a creare a seguito delle avversità atmosferiche citate;

Viste le segnalazioni pervenute dalle amministrazioni locali entranti nella ARS di Valtellina e Valcamonica e in alcune aree a rischio dell'Alta Val Brembana ritenute prioritarie dalla Struttura competente in relazione alle condizioni di rischio in atto, per opere urgenti di mitigazione del rischio e ripristino di condizioni di sicurezza adeguate;

Tenuto conto che con d.g.r. 2 agosto 2018 n. 471 sono già stati finanziati interventi straordinari per le calamità del maggio e giugno 2018 nei territori delle Province di Bergamo, Brescia e Lecco;

Verificato che:

- a seguito della conclusione degli interventi strutturali previsti dal Piano di difesa del suolo ex l. 102/90, nelle sue varie fasi, sulla base delle economie accertate con provvedimenti regionali, risulta un residuo utilizzabile complessivo pari a € 2.600.000,00;
- dalla rendicontazione di ulteriori interventi in fase di collaudo è stimata una possibile economia disponibile per ulteriori riprogrammazioni per un importo pari ad € 3.100.000,00;

Verificato altresì che dalla rendicontazione effettuata sui capitoli per il post-emergenza, esiste una disponibilità finanziaria di almeno € 1.200.000,00;

Dato atto che, per quanto sopra, risulterebbe una disponibilità di risorse da riprogrammare sui fondi ex l. 102/90 e per il post-emergenza stimabile in € 6.900.000,00;

Considerato pertanto che la Struttura competente ha predisposto un piano di interventi urgenti suddiviso in due fasi, di cui una immediatamente attivabile, in relazione ai fondi già a disposizione, ed una seconda attivabile in funzione delle risorse che effettivamente saranno accertate ad avvenuto perfezionamento delle istruttorie di competenza, a seguito della rendicontazione da parte degli enti attuatori;

Vista la proposta di riprogrammazione delle economie, predisposta dalla Struttura regionale competente, riassunta nelle Tabelle in Allegato A (fase 1), riguardo gli interventi immediatamente attivabili coi fondi già a disposizione in competenza sui capitoli di Bilancio e in Allegato B (fase 2), riguardo gli interventi stimati sulla base delle economie accertabili entro il corrente anno ed attivabili solo a seguito di avvenuta rendicontazione;

Dato atto che:

- le necessità di intervento sono state verificate da personale tecnico regionale con sopralluoghi e verifiche in sito e per alcuni di esse è già stata avviata dagli enti interessati la fase progettuale, stante le condizioni di urgenza;
- gli interventi proposti rispondono a finalità e obiettivi conformi a quelli del Piano per la Difesa del Suolo, quale Stralcio dello Schema Previsionale e Programmatico del P.A.I., coerenti con lo stato del rischio aggiornato rappresentato dal P.G.R.A. vigente, gli obiettivi prefissati e le misure individuate ed infine in linea con le disposizioni delle deliberazioni n. 8/2003 e n. 4/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po;
- gli interventi proposti risultano pertanto finanziabili attraverso l'utilizzo delle economie accertate a conclusione degli interventi previsti dal Piano di Difesa del suolo ex l. 102/90 e dai fondi residui per la post-emergenza;

Considerato in particolare che la proposta di riprogrammazione è finalizzata al finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio a seguito delle avversità atmosferiche dei mesi di maggio, luglio e agosto 2018 nelle Aree a Rischio Significativo

(A.R.S.) di Valtellina e Valcamonica individuate nel P.G.R.A. quali Aree a Rischio di livello distrettuale, nonché in alcune aree a rischio dell'Alta Val Brembana, configurandosi quindi come attuazione delle misure di mitigazione previste dal Piano stesso;

Ritenuto pertanto di approvare nel suo complesso la proposta elaborata dalla Struttura competente, sulla base delle verifiche e valutazioni effettuate a partire dalle segnalazioni presentate dalle amministrazioni locali interessate per il finanziamento di opere urgenti di mitigazione del rischio e ripristino di condizioni di sicurezza adeguate, finanziabili attraverso l'utilizzo delle economie accertate a conclusione degli interventi previsti dal Piano di Difesa del suolo ex L. 102/90 e delle somme residuali sui fondi per la post-emergenza;

Richiamate:

- la d.g.r. 23 luglio 2018, n. 388, con cui si sono disposte variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018/2020;
- la l.r. 10 agosto 2018, n. 12 «Assestamento al bilancio 2018/2020 con modifiche di leggi regionali»;

Dato atto pertanto che la proposta in oggetto, relativamente agli interventi immediatamente attivabili indicato in Tabella in allegato A, per l'importo totale pari a € 3.800.000,00, trova copertura:

- sui fondi del capitolo 10478 del Bilancio regionale 2018, con una spesa pluriennale complessiva di € 2.000.000,00;
- sui fondi del capitolo 13545 del Bilancio regionale 2018, con una spesa pluriennale complessiva di € 600.000,00;
- sui fondi del capitolo 10223 del Bilancio regionale 2018, con una spesa complessiva di € 1.200.000,00;

Dato atto altresì che gli interventi indicati nella tabella in Allegato B saranno attivati solo a seguito del completamento delle istruttorie conseguenti alla rendicontazione degli interventi del Piano di Difesa del Suolo per i quali è prevista la conclusione entro la fine del corrente anno, ed alla successiva disponibilità per la spesa sui relativi capitoli di Bilancio;

Ritenuto di proporre all'Autorità di Bacino del fiume Po l'utilizzo delle economie accertate sugli interventi strutturali previsti dal Piano ex l. 102/90, nelle sue diverse fasi attuative, per l'importo totale pari a € 6.860.000,00 a finanziamento della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio e ripristino di condizioni di sicurezza adeguate nell'ambito territoriale del Piano di difesa del suolo, ex l. 102/90, indicati nella Tabella in Allegato A e B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Bacino del fiume Po per l'adozione del provvedimento di autorizzazione, come previsto dalle deliberazioni n. 8/2003 e n. 4/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità stessa;

Considerato infine opportuno demandare al Dirigente competente l'assunzione dei successivi provvedimenti necessari all'attuazione dei programmi e delle azioni previste dalla presente deliberazione, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione allo stesso nella missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ter. 9.1. - Difesa del suolo - risultato atteso 185 «Programmazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico»;

Vagliate e fatte proprie le considerazioni sopra esposte;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare la proposta per il finanziamento di opere urgenti di mitigazione del rischio e ripristino di condizioni di sicurezza adeguate a seguito delle aversità atmosferiche del maggio, luglio e agosto 2018 nelle A.R.S. «Valtellina» e «Valcamonica», nonché in alcune aree a rischio dell'Alta Val Brembana, ambiti territoriali del Piano di difesa del suolo di cui alla L. 102/90, come da tabelle in Allegato A (Fase 1) e B (Fase 2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di dare atto che la proposta in oggetto, relativa agli interventi immediatamente attivabili di cui all'allegato A, per l'importo totale pari a € 3.800.000,00, trova copertura sui seguenti capitoli del Bilancio regionale:

- 10478 del Bilancio regionale 2018, con una spesa pluriennale complessiva di € 2.000.000,00;
- 13545 del Bilancio regionale 2018, con una spesa pluriennale complessiva di € 600.000,00;
- 10223 del Bilancio regionale 2018, con una spesa complessiva di € 1.200.000,00;

3. di dare atto che gli interventi indicati nella tabella in Allegato B saranno attivati solo a seguito del completamento delle istruttorie conseguenti alla rendicontazione degli interventi del Piano di Difesa del Suolo per i quali è prevista la conclusione entro la fine del corrente anno, ed alla successiva disponibilità per la spesa sui relativi capitoli di Bilancio;

4. di proporre all'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po che le economie accertate sugli interventi strutturali previsti dal Piano di Difesa del suolo, ex l. 102/90, nelle sue diverse fasi attuative, per l'importo totale pari a € 6.860.000,00, vengano utilizzate a finanziamento della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio e ripristino di condizioni di sicurezza adeguate nell'ambito territoriale del Piano di difesa del suolo, ex l. 102/90 indicati nella Tabella in Allegato A e Allegato B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

5. di trasmettere, per quanto ai punti precedenti, la presente deliberazione all'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po per l'adozione del provvedimento di autorizzazione, come previsto dalle deliberazioni n. 8/2003 e n. 4/2015 del Comitato Istituzionale;

6. di demandare al Dirigente competente l'assunzione dei successivi provvedimenti necessari all'attuazione dei programmi e delle azioni previste dalla presente deliberazione, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente atto sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Allegato A: Interventi immediatamente attivabili con finanziamento certo**

<b>Prov.</b>	<b>Comune</b>	<b>Intervento</b>	<b>Finanziamento</b>
BS	Vezza d'Oglio	Sistemazioni idrauliche e manutenzioni straordinarie lungo la Val Grande	300.000,00
SO	Grosio	Ripristino e potenziamento funzionalità idraulica della sacca sulla valle del Crosc, in loc. Tiolo	190.000,00
SO	Valdidentro	Opere di difesa dalle colate detritiche lungo i versanti delle Cime Plator	1.400.000,00
SO	Livigno	Ripristino della funzionalità e difesa della strada per il Passo del Gallo	1.200.000,00
SO	Mantello	Il Lotto opere di difesa idraulica lungo l'Adda	125.000,00
BG	CM Valbrembana	Programma di interventi di manutenzione territoriale diffusa	300.000,00
SO-BS	VARI	Studi modellazione idraulica lungo Adda, Mera e Oglio sopralacuali	285.000,00
			<b>3.800.000,00</b>

**Allegato B: Interventi attivabili a seguito di accertamento economie**

<b>Prov.</b>	<b>Comune</b>	<b>Intervento</b>	<b>Finanziamento</b>
SO	Chiavenna	Il Lotto opere di difesa versante percorso da incendi in loc. Bette	1.400.000,00
SO	Livigno	Ripristino della funzionalità e difesa della strada per il Passo del Gallo – Il Lotto	1.000.000,00
BG	S. Pellegrino Terme	Completamento opere di mitigazione del rischio da caduta massi in loc. Pregalleno	450.000,00
BG	S. Pellegrino Terme	Completamento opere di mitigazione del rischio da caduta massi in loc. Sottocorna	210.000,00
			<b>3.060.000,00</b>

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

**D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/683****Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati nel 2015 alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- decreto 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare l'art. 33 - bis (Indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle riserve e nei parchi naturali) che dispone l'indennizzo a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nonché la concessione di incentivi per interventi di prevenzione dei danni nel territorio compreso nelle riserve e nei parchi naturali;
- la legge regionale 17 novembre 2016 - n. 28 «Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio» e in particolare l'art. 9, comma 3, che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2017 i contributi regionali assegnati agli enti gestori di aree protette per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica, possono essere corrisposti a condizione che siano stati relazionati gli interventi per il contenimento della fauna selvatica anche in base alle previsioni di cui all'art. 41 della l.r. 26/93 e dell'art. 22, comma 6, della l. 394/91;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e in particolare gli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Aiuti *de minimis*», 5 «Cumulo», 6 «Controllo»;

Visto, altresì, il Piano Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, declinato, tra l'altro nel Programma Ter.09.05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione» e nel Risultato Atteso 212 «Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale»;

Considerato che l'art. 33 bis della l.r. 86/83 stabilisce che:

- i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nei parchi naturali e nelle riserve naturali sono indennizzati a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi, qualora siano rispettate le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni;
- i soggetti competenti per la gestione dei contributi sono gli enti gestori delle aree protette che definiscono mediante apposito regolamento le modalità e i tempi per la denuncia, la verifica, la quantificazione dei danni e le condizioni per la concessione degli indennizzi oltreché le modalità di prevenzione;

Considerato che la presenza di fauna selvatica, se da un lato costituisce indice di equilibrio eco sistemico del territorio e rappresenta un elemento importante di valorizzazione ambientale, dall'altro può generare situazioni conflittuali con le attività antropiche, in particolare recando pregiudizio alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici;

Atteso che gli uffici competenti hanno definito i «Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati nel 2015 alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83» come da «Scheda tipo» di cui all'Allegato parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dei suddetti criteri per l'erogazione di risorse regionali nei limiti della disponibilità di bilancio a favore degli enti gestori delle aree protette per indennizzare i proprietari dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali dai danni provocati dalla fauna selvatica;

Ritenuto, altresì, di determinare la dotazione finanziaria complessiva in 200.000,00 euro e che tale spesa debba essere imputata al capitolo di bilancio 9.05.104.7784 «*Trasferimenti agli enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di aree naturali protette*» dell'esercizio finanziario 2018;

Considerato che Regione Lombardia, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. X/4297 del 6 novembre 2015, con decreto dirigenziale n. 10978 del 4 dicembre 2015 ha erogato risorse per l'indennizzo danni accertati nelle annualità 2013 e 2014 e per l'indennizzo parziale dei danni da fauna selvatica stimati nell'annualità 2015 a favore degli enti che ne hanno fatto richiesta e che sono stati riconosciuti ammissibili a finanziamento;

Dato atto che con il suddetto decreto sono state erogate interamente le risorse destinate all'indennizzo dei danni da fauna selvatica accertati nel 2013 e 2014 ma che la quota relativa all'annualità 2015 pari ad € 203.200,00 a favore del Parco Ticino e della Riserva Naturale Valpredina, non è stata erogata completamente in quanto le risorse disponibili non erano sufficienti;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* al settore agricolo, il contributo complessivo degli importi *de minimis* erogabili ad una stessa impresa non deve superare i 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

Ritenuto, pertanto, di ripartire l'importo di € 200.000,00, proporzionalmente tra gli Enti gestori delle riserve e dei parchi naturali istituiti ai sensi della l. 394/91 per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica accertati nell'annualità 2015 secondo quanto previsto dall'art. 33 - bis, comma 1, della l.r. 86/83 e comprovati da idonea documentazione che attesti il danno subito, il rispetto delle modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

Ritenuto, inoltre, di dare mandato al dirigente della competente U.O. Parchi, aree protette e consorzi di bonifica di provvedere con proprio atto all'approvazione delle modalità di erogazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica definendo i tempi di presentazione e valutazione delle istanze e della Relazione di cui all'art. 9 comma 3 della l.r. 28/16, la documentazione idonea ad attestare i danni subiti e le attestazioni relative alla prevenzione dei danni e al rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 in materia di aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

Acquisito, nella seduta del 16 ottobre 2018, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato C della d.g.r. n. X/6777 del 30 giugno 2017 e successivi provvedimenti attuativi;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare i «Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati nel 2015 alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83», come da «Scheda tipo» di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di dare atto che il finanziamento di € 200.000,00 trova imputazione al capitolo 9.05.104.7784 «*Trasferimenti agli Enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative e delegate in materia di aree naturali protette*», nell'esercizio finanziario 2018;

3. di stabilire che i contributi verranno assegnati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Aiuti *de minimis*», 5 «Cumulo», 6 «Controllo» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della l. 234/2012;

4. di demandare al dirigente della competente U.O. Parchi, aree protette e consorzi di bonifica l'approvazione delle modalità di erogazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica defi-

nendo i tempi di presentazione e valutazione delle istanze e della Relazione di cui all'art. 9 comma 3 della l.r. 28/16, la documentazione idonea ad attestare i danni subiti e le attestazioni relative alla prevenzione dei danni e al rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 in materia di aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando mandato al dirigente competente per la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

## ALLEGATO

<b>TITOLO</b>	<b>Criteria per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati nel 2015 alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83</b>
FINALITÀ	Indennizzare i proprietari e i conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, dei danni arrecati nel 2015 dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico
R.A. DEL PRS XI LGS.	Ter.09.05.212 Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale
SOGGETTO GESTORE	Gli enti gestori dei parchi naturali e delle riserve naturali istituiti ai sensi della L. 394/91 in qualità di soggetti competenti per la gestione dei contributi regionali destinati all'indennizzo dei danni da fauna selvatica nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis, comma 2, l.r. 86/83
SOGGETTI BENEFICIARI	I proprietari e i conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali
DOTAZIONE FINANZIARIA	<b>La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari ad euro 200.000,00</b>
FONTI DI FINANZIAMENTO	Fondi regionali
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione finanziaria è a fondo perduto. Il contributo che verrà assegnato agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, nel caso non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, verrà ripartito in modo proporzionale tra gli enti. Nel presente atto non sono previste agevolazioni per l'ente intermedio. Non sono previste soglie minime o massime del contributo
REGIME AIUTO DI STATO	Si applica il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore agricolo e in particolare gli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Aiuti «de minimis»", 5 "Cumulo", 6 "Controllo".
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili a indennizzo esclusivamente i danni provocati dalla fauna selvatica nel corso del 2015 alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nei parchi naturali e nelle riserve naturali a condizione che siano rispettate le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni e nei limiti consentiti dal regolamento UE n. 1408/2013. Gli enti gestori di parchi e riserve naturali sono i soggetti competenti alla gestione dei contributi regionali e definiscono mediante regolamento le modalità e i tempi per la denuncia, la verifica, la quantificazione dei danni e le condizioni per la concessione degli indennizzi oltreché le modalità di prevenzione.
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammessi a indennizzo i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici. Ulteriori dettagli sono contenuti nei regolamenti di gestione dei danni da fauna selvatica che ciascun ente deve adottare per ottenere il contributo regionale.

<b>TITOLO</b>	<b>Criteria per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati nel 2015 alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83</b>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	La procedura da adottare sarà di tipo valutativo
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande degli enti gestori dovranno essere inviate esclusivamente con pec all'indirizzo: <a href="mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it">agricoltura@pec.regione.lombardia.it</a> entro i termini e con la documentazione stabiliti nel bando.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute comprende la verifica della documentazione e della coerenza con i criteri del presente atto e con quanto stabilito nel decreto dirigenziale di approvazione del bando.</p> <p>Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, sulla base delle verifiche di cui sopra, viene comunicato al richiedente tramite pec l'ammissibilità o la non ammissibilità della domanda.</p> <p>Il procedimento di verifica di ammissibilità delle domande di finanziamento si concluderà entro 45 giorni dalla data di chiusura del ricevimento delle domande con l'approvazione con decreto dirigenziale dell'elenco delle richieste ammesse a finanziamento e il contestuale impegno e liquidazione delle risorse finanziarie. Per le domande ritenute non ammissibili le istruttorie si intendono concluse decorsi i termini di cui all'art. 10 bis della l. 241/90.</p> <p>Il contributo concesso dovrà tener conto anche di eventuali altri pagamenti ricevuti dall'impresa agricola in virtù di altri regimi o di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Le risorse saranno interamente erogate con decreto dirigenziale, entro 45 giorni dalla data di chiusura del ricevimento delle istanze, previa acquisizione dell'Atto di Accettazione del contributo sottoscritto dal beneficiario.

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

**D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/688**  
**Ulteriori determinazioni in ordine al finanziamento dei progetti per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco comunali inclusivi, di cui alla d.g.r. 502 del 2 agosto 2018**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n.1;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 18 marzo 2009, n. 3: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità», che impegna gli Stati ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazione di alcun tipo basate sulla disabilità;

Dato atto che la Convenzione, inoltre, impegna gli Stati a prendere ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini;

Vista la l. 5 febbraio 1992, n.104: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» che tra i suoi obiettivi prevede all'art. 23 quello della rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- l.r. 12 marzo 2008, n. 3: «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» e successive modifiche e integrazioni;
- l.r. 14 dicembre 2004 n. 34: «Politiche regionali per i minori»;

Vista la d.g.r. 15 dicembre 2010, n. 983 che approva il Piano d'Azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2010/2020 che, all'interno dei diversi interventi, prevede quelli relativi all'accessibilità e fruibilità di spazi dedicati al tempo libero;

Richiamata la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS), con particolare riferimento alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia», Programma 2 «Interventi per la disabilità e non autosufficienza»;

Richiamata altresì la l.r. 5 agosto 2016, n. 20: «Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile», la cui finalità è la promozione dell'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva, con deficit di comunicazione o di linguaggio, come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie;

Dato atto che, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nonché della normativa statale e regionale in materia di programmazione e di integrazione di politiche sociali, Regione promuove la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità residenti sul territorio regionale;

Richiamata la d.g.r. n. 502 del 2 agosto 2018, con la quale si è ritenuto di promuovere, in via sperimentale, le iniziative dei Comuni con popolazione tra i 10.000 e i 30.000 abitanti volte alla realizzazione o all'adeguamento di parchi giochi comunali inclusivi mediante il finanziamento di specifici progetti per un ammontare complessivo di euro 1.000.000;

Vista la graduatoria, approvata con d.d.g. n. 14543 dell'11 ottobre 2018, dalla quale sono risultati ammissibili e finanziabili n. 83 progetti;

Considerato che lo stanziamento sopraindicato ha consentito di finanziare i primi 42 progetti, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

Ritenuto di estendere il finanziamento dei progetti, approvati con con d.d.g. n. 14543 dell'11 ottobre 2018, collocati nella graduatoria dal numero 43 al numero 83, tenuto conto della rilevanza sociale dell'iniziativa, finalizzata a conseguire la massima diffusione di tali strutture per l'inclusione dei bambini disabili sul territorio regionale;

Dato atto che la copertura finanziaria per la realizzazione di tutti i progetti rimasti, esclusi dal primo finanziamento, è garantita dalle risorse pari a € 1.000.000,00 che risultano appostate sul capitolo 12.02.203.13613 a seguito di variazione di bilancio approvata nella medesima seduta di Giunta.

Ritenuto, altresì, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione generale competente l'attuazione del presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) ;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di estendere il finanziamento dei progetti, approvati con con d.d.g. n. 14543 dell'11 ottobre 2018, collocati nella graduatoria dal numero 43 al numero 83 per la realizzazione e adeguamento dei parchi giochi inclusivi di cui alla d.g.r. 502 del 2 agosto 2018;

2. di dare atto che la copertura finanziaria per la realizzazione di tutti i progetti rimasti esclusi dal primo finanziamento è garantita dalle risorse pari a € 1.000.000,00 appostate sul capitolo 12.02.203.13613 dell'esercizio 2018 a seguito di variazione di bilancio approvata nella medesima seduta di Giunta.

3. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione generale competente l'attuazione del presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/689**  
**Riapertura dei termini di scadenza del bando per la**  
**prosecuzione dei progetti di didattica inclusiva ai sensi della**  
**d.g.r. n. 324/2018**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n.1;

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario» e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33» e successive modifiche e integrazioni;
- legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» modificato con l.r.n. 15/2017;

Richiamata altresì la l.r. 5 agosto 2016, n. 20 «Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile», la cui finalità è la promozione dell'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie;

Richiamate:

- la d.g.r. 11 settembre 2017, n. 7065 «Approvazione del Piano regionale triennale e dell'intervento progetti di didattica inclusiva nell'ambito delle scuole di primo ciclo anno scolastico 2017/2018, in attuazione della l.r. n. 20/2016»;
- la d.g.r. 10 luglio 2018, n. 324 «Determinazioni in merito alla prosecuzione delle azioni attivate in attuazione del piano regionale triennale approvato con d.g.r. n. 7065/2016 ai sensi della l.r. n. 20/2016»;

Dato atto che con la d.g.r. n. 324/2018, citata al precedente punto, è stato stabilito che i n. 13 Istituti scolastici capofila che hanno realizzato progetti di didattica inclusiva durante l'anno scolastico 2017/2018 possano proseguire le attività durante l'anno scolastico 2018/2019 presentando i progetti con relativo piano economico entro il 3 ottobre 2018;

Precisato che l'Ufficio Scolastico Regionale, con il quale Regione ha rinnovato la collaborazione in base alla convenzione già sottoscritta il 24 settembre 2018, ha provveduto a pubblicizzare il bando «Prosecuzione Progetti di didattica inclusiva finalizzati alla diffusione della Lingua Italiana dei Segni (LIS)» per la presentazione da parte dei n. 13 Istituti scolastici dei progetti per l'anno scolastico 2018/2019;

Rilevato che alla data di scadenza del bando sono pervenuti all'Ufficio scolastico regionale i progetti di n. 9 Istituti scolastici;

Considerato che la mancata presentazione da parte degli Istituti scolastici del progetto entro i termini del bando è stata dovuta al trasferimento di personale dirigenziale e amministrativo ad altra sede, piuttosto che all'urgenza di espletare, in coincidenza con la data di scadenza del bando, gli atti amministrativi indifferibili di nomina del personale docente per il nuovo anno scolastico, come dagli atti presso la DG Politiche sociali, abitative e disabilità;

Ritenuto pertanto di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione dei progetti di didattica inclusiva per l'anno scolastico 2018/2019 e di individuare quale nuovo termine di scadenza del Bando il 31 ottobre 2018 e di darne opportuna comunicazione agli Istituti scolastici interessati anche attraverso l'Ufficio scolastico regionale;

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità l'attuazione del presente provvedimento;

Richiamate la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo della XI Legislatura;

Ritenuto di dare comunicazione agli Istituti scolastici interessati, nonché all'Ufficio scolastico regionale e di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

Vagliate e fatte proprie come proprie le suddette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto in premessa esplicitato:

1. di disporre la riapertura dei termini di scadenza del Bando «Prosecuzione Progetti di didattica inclusiva finalizzati alla diffusione della Lingua Italiana dei Segni (LIS)» per l'anno scolastico 2018/2019 da parte degli Istituti scolastici capofila interessati;

2. di stabilire che il nuovo termine di scadenza del Bando «Prosecuzione Progetti di didattica inclusiva finalizzati alla diffusione della Lingua Italiana dei Segni (LIS)» è fissato al 31 ottobre 2018 e di darne opportuna comunicazione agli Istituti scolastici interessati anche attraverso l'Ufficio scolastico regionale;

3. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità l'attuazione del presente provvedimento;

4. di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di dare comunicazione agli Istituti scolastici interessati, nonché all'Ufficio scolastico regionale e di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

**D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/690  
Potenziamento del servizio di inclusione scolastica a favore degli alunni con disabilità sensoriale in accordo con la ATS Brianza**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità;
- la l. 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate» che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
- il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'articolo 315 che prevede l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59» e in particolare l'articolo 139, comma 1, lett. c), il quale ha attribuito alle province in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- la l. 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la l. 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- la l. 3 aprile 2001, n. 138 «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»;
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle Prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;
- il d.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185 «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della l. 27 dicembre 2002, n. 289»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la l.r. 5 agosto 2016, n. 20 «Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile»;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 64 del 10 luglio 2018 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità mediante l'affiancamento delle stesse lungo tutto l'arco della vita attraverso la messa in disponibilità di risorse, strutture e servizi, in un'ottica di complementarietà e sinergia delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con il sistema integrato degli Interventi e servizi sociali e socio-sanitari;

Vista inoltre la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia» che delinea il sistema educativo di istruzione e formazione professionale, volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla libera scelta e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di istruzione e formazione costituisce obiettivo pri-

mario per favorire, in particolare, l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, fascia più debole dell'area dello svantaggio;

Visti gli articoli 5 e 6 della citata l.r. n. 19/2007, come modificati dall'articolo 31 della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 «Legge di semplificazione 2017», che nello specifico prevedono:

- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio filologico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici), tramite il coinvolgimento degli enti del sistema socio-sanitario, nonché la promozione ed il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 5 comma 1, lett. f bis) e f ter);
- spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1 bis);
- è trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1 bis 1);
- la Giunta regionale, al fine di assicurare conformità di trattamento, efficacia ed efficienza, approva specifiche linee guida, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lett f bis) e dell'art. 6, comma 1 bis1 della l.r. n. 19/2007, che definiscono in particolare, nelle more del riordino degli ambiti territoriali di riferimento per i piani di zona di cui all'art. 18 della l.r. n. 3/2008, le modalità di coinvolgimento degli enti del sistema socio-sanitario relative alla funzione di competenza regionale e sono volte, più in generale, al soddisfacimento delle esigenze di raccordo e coordinamento (art. 6, comma 1 ter);

Richiamate:

- la d.g.r. n. 6832/2017 «Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007»;
- la d.g.r. n. 6971/2017 «Attuazione della d.g.r. n. 6832/2017: Avviso tipo per la costituzione da parte delle ATS dell'elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 e schema tipo di convenzione»;
- la d.g.r. n. 46/2018 «Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 modifica della d.g.r. n. 6832/2017»

Considerato che:

- con legge regionale n. 43 del 28 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 che prevedeva sulla missione 12, programma 5 «Interventi per la famiglia» la somma di € 300.000 per interventi per la disabilità;
- con legge regionale n. 12 del 10 agosto 2018 (Assestamento al bilancio 2018-2020) la spesa di € 300.000,00 è stata prevista sulla missione 12, programma 2 «Interventi per la disabilità» in conto capitale;

Preso atto delle necessità degli enti erogatori del territorio rappresentate alle ATS nel corso dell'anno scolastico 2017-2018 circa la carenza delle stampanti per la predisposizione dei materiali in braille;

Ritenuto effettivo il bisogno evidenziato al fine di garantire su tutto il territorio regionale un servizio qualificato per le persone per il tramite degli enti erogatori;

Ritenute le ATS i soggetti più titolari per valutare le caratteristiche tecniche delle stampanti in braille da fornire agli erogatori dei servizi di inclusione scolastica degli studenti non vedenti;

Ritenuto di individuare, sentite ed in accordo tutte le ATS Lombardia, l'ATS Brianza come ente che procederà all'acquisto e distribuzione delle stampanti, nel rispetto delle normative pub-

bliche in materia di acquisto di beni che in questo momento risulta, a livello organizzativo, in grado di attivare immediatamente le procedure indicate;

Dato atto che l'ATS Brianza si è resa subito disponibile al fine di ottimizzare e razionalizzare le procedure di acquisizione delle stampanti da mettere a disposizione degli enti erogatori risultati idonei dalle ATS di riferimento a seguito della manifestazione di interesse per la presa in carico dello studente non vedente;

Stabilito che gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi in favore degli studenti con disabilità sensoriale previsti dalla presente deliberazione trovano copertura sul capitolo 13550 missione 12, programma 2 «Interventi per la disabilità»;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito di Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 26 e 27, quali adempimenti in tema di trasparenza;

Vista altresì la l.r. n. 20/2008, «Testo Unico in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi espressi in forma di legge;

#### DELIBERA

1. di demandare alla ATS Brianza l'acquisizione delle stampanti, nel rispetto del d.lgs. 50/2016, da mettere a disposizione degli enti erogatori risultati idonei dalle ATS di riferimento a seguito della manifestazione di interesse per la presa in carico dello studente non vedente;

2. di disporre il trasferimento di € 300.000,00 presenti sul capitolo 13550 missione 2, programma 2 «Interventi per la disabilità» alla ATS Brianza con atto del Dirigente competente;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito di Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 26 e 27, quali adempimenti in tema di trasparenza.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

**D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/691****Approvazione delle quote e dei criteri riparto e trasferimento alle province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano di parte dei canoni per l'uso delle acque pubbliche in attuazione dell'articolo 6 comma 3 quinquies della legge regionale 29 giugno 2010 n. 9 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - collegato ordinamentale» - anno 2018 [canoni 2017]**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», all'art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali) dispone, in particolare, il conferimento alle Regioni delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;
- con d.p.c.m. 12 ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, lo Stato ha individuato i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico;
- l'Accordo Stato - Regioni - Enti Locali in data 1° febbraio 2001, messo a punto dalla Conferenza Unificata relativo alle «modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 52 della Legge n. 388/2000», ha, tra l'altro, stabilito che «l'effettivo esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998 decorre dalla data di pubblicazione dei d.p.c.m. di trasferimento delle relative risorse alle regioni ed agli enti locali [.....];»;
- sul supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 31 del 21 Febbraio 2001 è stato pubblicato il d.p.c.m. 22 Dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98, alla Regione Lombardia ed agli enti locali della regione», e che pertanto da tale data decorre l'effettivo esercizio di tali funzioni;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» che:

- ha attribuito alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua superficiali e sotterranee; ha mantenuto in capo alla Regione le funzioni amministrative relative alla grandi derivazioni d'acqua nonché l'attività regolamentare e pianificatoria in materia di tutela e gestione delle risorse idriche come disciplinata dalla vigente normativa nazionale, ivi compresa la determinazione e l'introito dei canoni demaniali per l'uso delle acque pubbliche (canoni idrici);

Visto l'articolo 6 comma 3-quinquies della legge regionale 29 giugno 2010 n. 9 introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22;

Dato atto altresì che relativamente alla sola Provincia di Sondrio resta valida la disciplina dell'articolo 6, comma 1 della l.r. 33/2007 e dell'articolo 6, comma 3-septies della citata l.r. 9/2010, leggi entrambe integrate dall'articolo 10, commi 7, 8 e 9 della l.r. 19/2015;

Ritenuto che l'importo da trasferire ai sensi dell'art. 6 comma 3-quinquies possa essere considerato un corrispettivo per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite e che i criteri di riparto del trasferimento di quota parte dei canoni alle province debbano tenere conto delle particolarità di ogni provincia e siano messi in relazione a elementi oggettivi connessi alle caratteristiche sia fisiche che amministrative temperando il più possibile le diverse realtà del territorio regionale;

Dato atto che in aderenza alle disposizioni contenute nell'articolo 6 comma 3-quinquies della l.r. 9/2010 l'Assessore regionale competente con nota VI.2018.002460 del 27 settembre 2018 ha comunicato preventivamente all'UPL e alla Città Metropolitana di Milano la proposta, per l'annualità 2018, di procedere al trasferimento in favore delle province di un importo pari € 6.250.000,00 proponendo altresì di confermare i criteri territoriali di riparto fino ad ora utilizzati e di seguito riepilogati:

- a) superficie territoriale, peso 17,50%;
- b) popolazione residente, peso 12,50%;
- c) numero pratiche piccole derivazioni, peso 35%;
- d) canoni attesi piccole derivazioni, peso 25%;
- e) numero pratiche grandi derivazioni, peso 5%;
- f) canoni attesi grandi derivazioni, peso 5%;

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione alla summenzionate disposizioni legislative, stabilire entro il 31 ottobre le quote, l'importo ed criteri di riparto per il trasferimento alle Province di quota parte dei canoni per l'uso delle acque pubbliche;

Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità dei voti espressi delle forme di legge;

## DELIBERA

1. di stabilire che in attuazione dell'articolo 6 comma 3-quinquies della legge regionale 29 giugno 2010 n. 9 alle Province Lombarde è trasferito entro il 30 novembre 2018 un importo pari a € 6.250.000,00 quale quota dei canoni demaniali per l'uso delle acque pubbliche introitati dalla Regione nell'anno 2017;

2. di stabilire che il riparto tra le diverse province dell'importo di cui sopra è effettuato sulla base dei seguenti criteri territoriali già comunicati all'Unione Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano;

- a) superficie territoriale, peso 17,50%;
- b) popolazione residente, peso 12,50%;
- c) numero pratiche piccole derivazioni, peso 35%;
- d) canoni attesi piccole derivazioni, peso 25%;
- e) numero pratiche grandi derivazioni, peso 5%;
- f) canoni attesi grandi derivazioni, peso 5%.

3. di dare atto altresì che relativamente alla sola Provincia di Sondrio resta valida la disciplina dell'articolo 6, comma 1 della l.r. 33/2007 e dell'articolo 6, comma 3 septies della citata l.r. 9/2010, leggi entrambe integrate dall'articolo 10, commi 7, 8 e 9 della l.r. 19/2015;

4. di dare atto che la spesa trova copertura per € 3.125.000,00 al capitolo 9.06.104.7871 e per € 3.125.000,00 al capitolo 9.06.203.10754 del bilancio 2018 che presentano sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

5. di dare mandato al Dirigente competente di provvedere, al riparto, all'impegno ed all'erogazione delle somme spettanti alle amministrazioni provinciali;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695**  
**Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le**  
**autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento**  
**edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto**  
**del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1- sexies (introdotto dall'articolo 17 bis decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014), secondo il quale «Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;
- la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 ed in particolare la parte II - Gestione del Territorio capo 1 disposizioni generali;
- l'intesa del 20 ottobre 2016, siglata in sede di Conferenza unificata, tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, pubblicata in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 268 del 16 novembre 2016;

Considerato che lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo e i relativi allegati costituiscono, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. n. 380 del 2001, livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Considerato che la sopracitata intesa:

- persegue l'obiettivo di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali su tutto il territorio nazionale, prevedendo che essi non riproducano le disposizioni statali e regionali cogenti e auto-applicative che incidono sull'attività edilizia e che siano predisposti, anche nelle tematiche riservate all'autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle varie parti, valevole su tutto il territorio nazionale;
- ha altresì lo scopo di garantire che la disciplina contenuta nei regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata su un insieme di definizioni uniformi e sviluppata secondo le specificità e le caratteristiche dei territori e nel rispetto della piena autonomia locale;
- prevede che le Regioni a statuto ordinario recepiscano lo schema di regolamento edilizio tipo e le definizioni uniformi, provvedendo anche all'integrazione e alla modificazione della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia in conformità alla normativa regionale vigente, nonché all'eventuale specificazione o semplificazione dell'indice nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo oggetto dell'intesa;
- dispone che il recepimento regionale stabilisca altresì i metodi, le procedure e i tempi da seguire per l'adeguamento comunale, comunque non superiori a centottanta giorni dal suddetto recepimento;
- prevede che il mancato adeguamento da parte dei comuni, nei termini previsti, comporti la diretta applicazione delle definizioni uniformi e delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;
- dispone che il recepimento delle definizioni uniformi non comporti la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti;

Preso atto pertanto che in ordine ai provvedimenti regionali da assumere per il recepimento dell'intesa, al fine di garantire modalità idonee di adeguamento delle discipline comunali al

regolamento edilizio tipo per l'ambito territoriale regionale, occorre in particolare:

- recepire e adeguare lo schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'allegato 1 dell'intesa del 20 ottobre 2016;
- recepire e adeguare le definizioni tecniche uniformi di cui all'atto di coordinamento del 4 febbraio 2010, in coerenza alle definizioni uniformi contenute nell'Allegato 1-A dell'intesa del 20 ottobre 2016;
- effettuare la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, che trovano diretta applicazione nel territorio della Regione Lombardia, adeguandola alla ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, contenuta nell'Allegato 1-B dell'intesa del 20 ottobre 2016;

Visti i seguenti documenti a tal fine predisposti e allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

- Schema di regolamento edilizio-tipo (Allegato A);
- Definizioni tecniche uniformi (Allegato B);
- Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale (Allegato C);
- Indicazioni ai Comuni per l'adozione dello schema di Regolamento edilizio tipo regionale (Allegato D);

Valutato che, per tutti i contenuti di cui ai precedenti alinea, occorre anche definire le disposizioni inerenti i termini, le modalità e gli effetti dei dovuti recepimenti da parte dei Comuni, in coerenza alle previsioni contenute nel richiamato accordo del 20 ottobre 2016;

Considerato che il comma 1 dell'art. 2 dell'Intesa, recante «Modalità e termini di attuazione», concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo, sancisce che le Regioni provvedono al recepimento del Regolamento Edilizio tipo nazionale, prodromico all'adeguamento finale ad opera dei Comuni, che devono recepire i contenuti di tali atti entro 180 giorni dal provvedimento regionale;

Visto il P.R.S. della XI legislatura che individua i risultati attesi 163. Ter. 8.1 Aggiornamento della legge di governo del territorio (l.r. 12/2005) e 14. Ist. 1.11 Approvazione e attuazione del Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda;

Visti la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di recepire l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 268 del 16 novembre 2016;

2. di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Schema di regolamento edilizio-tipo (Allegato A);
2. Definizioni tecniche uniformi (Allegato B);
3. Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale (Allegato C);
4. Indicazioni ai Comuni per l'adozione dello schema di Regolamento edilizio tipo regionale (Allegato D);

3. di stabilire che i Comuni, con le indicazioni di cui all'allegato D, provvedono alla conformazione del regolamento edilizio entro 180 giorni dall'efficacia del presente atto, secondo lo schema di Regolamento Edilizio Tipo di cui all'allegato A, richiama le definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato B, e riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme di cui all'Allegato C;

4. di stabilire che, decorso il termine di cui al punto precedente, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, e che le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche avranno

## Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

comunque efficacia a partire dal primo aggiornamento complessivo di tutti gli atti del PGT; sono comunque fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi avviati al momento dell'efficacia della presente delibera;

5. di stabilire che la Regione potrà provvedere, con decreto dirigenziale, ad aggiornare i contenuti degli Allegati del presente Atto, al fine di assicurare la coerenza con le norme statali e regionali, e a introdurre correzione di errori materiali e modifiche di carattere formale degli Allegati;

6. di disporre che la struttura regionale competente per materia provvederà a definire, con decreto dirigenziale, le modalità per un'attività di monitoraggio e di verifica dell'implementazione del regolamento edilizio;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale;

9. di dare atto che il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A****SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO****INDICE****PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

3. Il regolamento edilizio si articola, in particolare, in due Parti:

a) nella Prima Parte, denominata ***“Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia”*** è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;

4. In particolare, la Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi:

a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;

b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;

c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;

d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;

e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:

e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;

e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);

e.3. alle servitù militari;

e.4. agli accessi stradali;

e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

e.6. ai siti contaminati;

f) la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;

g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

**PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA****TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI****Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale;
2. le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale;
3. Le modalità di coordinamento con il SUAP.

*E' prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica in modo specifico. (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).*

**Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati;
2. certificato di destinazione urbanistica;
3. proroga e rinnovo dei titoli abilitativi;
4. sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità;
5. contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni;
6. Pareri preventivi;
7. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia;
8. modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio;
9. coinvolgimento e partecipazione degli abitanti;
10. concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.

**TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI****Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.;
2. comunicazioni di fine lavori;
3. occupazione di suolo pubblico;
4. comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.

**Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. principi generali dell'esecuzione dei lavori;
2. punti fissi di linea e di livello;
3. conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;
4. cartelli di cantiere;
5. criteri da osservare per scavi e demolizioni;
6. misure di cantiere e eventuali tolleranze;
7. sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera;

8. ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici;
9. ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.**

#### **Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici;
2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo, al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica;
3. requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale;
4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti;
5. prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon;
6. specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;
7. dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita");
8. prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.

#### **Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. strade;
2. portici;
3. piste ciclabili;
4. aree per parcheggio;
5. piazze e aree pedonalizzate;
6. passaggi pedonali e marciapiedi;
7. passi carrai ed uscite per autorimesse;
8. chioschi/dehors su suolo pubblico;
9. servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato;
10. recinzioni;
11. numerazione civica;
12. spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette

#### **Capo III Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la realizzazione e la salvaguardia di:*

1. aree verdi;
2. parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;
3. orti urbani;
4. parchi e percorsi in territorio rurale;
5. sentieri;
6. tutela del suolo e del sottosuolo;
7. connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano;

8. connessione alla rete verde comunale;
9. bonifiche e qualità dei suoli;

*E' prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato, in modo specifico e coordinato con tutte le altre norme vigenti di settore, (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).*

#### **Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche**

*contenente disposizioni regolamentari relative alle reti e impianti di:*

1. approvvigionamento idrico;
2. depurazione e smaltimento delle acque;
3. raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
4. distribuzione dell'energia elettrica;
5. distribuzione del gas;
6. ricarica dei veicoli elettrici;
7. produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento;
8. telecomunicazioni;
9. rete di illuminazione pubblica
10. illuminazione esterna negli spazi privati.

#### **Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico**

*contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizioni di settore e norme di piano:*

1. pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi;
2. facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio;
3. elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali;
4. allineamenti;
5. piano del colore;
6. coperture degli edifici;
7. illuminazione pubblica;
8. griglie ed intercapedini;
9. antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici;
10. serramenti esterni degli edifici;
11. insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe;
12. cartelloni pubblicitari;
13. muri di cinta;
14. beni culturali e edifici storici;
15. cimiteri monumentali e storici;
16. progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.

**Capo VI Elementi costruttivi**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti :*

1. superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche;
2. serre bioclimatiche;
3. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici;
4. coperture, canali di gronda e pluviali;
5. strade e passaggi privati e cortili;
6. cavedi, pozzi luce e chiostrine;
7. intercapedini e griglie di aerazione;
8. recinzioni;
9. materiali, tecniche costruttive degli edifici ,
10. disposizioni relative alle aree di pertinenza;
11. piscine;
12. altre opere di corredo agli edifici.

**TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio;
2. vigilanza durante l'esecuzione dei lavori;
3. sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.

**TITOLO V -NORME TRANSITORIE**

*contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

1. aggiornamento del regolamento edilizio;
2. disposizioni transitorie.

**ALLEGATO B**
**DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI**

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
1 - Superficie territoriale*	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 - Superficie fondiaria*	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 - Indice di edificabilità territoriale*	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
4 - Indice di edificabilità fondiaria*	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
5 - Carico urbanistico*	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
6 - Dotazioni Territoriali*	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	NO	
8 - Superficie coperta*	SCOP	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50.	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.
9 - Superficie permeabile*	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	SI	
10 - Indice di permeabilità*	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
11 - Indice di copertura*	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI	
12 - Superficie totale*	STOT	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI	
13 - Superficie lorda*	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI	
14 - Superficie utile*	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sgunci e vani di porte e finestre.	SI	
15 - Superficie accessoria*	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sgunci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i portici e le gallerie pedonali;</li> <li>• i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;</li> <li>• le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m. 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda;</li> <li>• le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio;</li> <li>• i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m. 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda;</li> <li>• i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello;</li> <li>• spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;</li> <li>• i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale;</li> <li>• i volumi tecnici;</li> <li>• le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda.</li> </ul>	SI	Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzera del muro comune.

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
16 - Superficie complessiva*	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).	SI	
17 - Superficie calpestabile*	SCAL	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).	SI	Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	NO	
19 - Volume totale o volumetria complessiva*	VT	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI	
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della l.r. 7/2017.
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	NO	
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO	
25 - Numero dei piani		E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	NO	
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	NO	
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	NO	
28 - Altezza dell'edificio*		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI	
29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	NO	
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	NO	Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.
31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO	
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	
33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.	NO	
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	
43 - Superficie scolante impermeabile dell'intervento		Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.	NO	Nuova definizione
44 - Altezza urbanistica *	AU	Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico.	SI	Nuova definizione
45 - Volume urbanistico *	VU	Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.	SI	Nuova definizione

## Allegato C

### **RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE**

#### **A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

D.g.r. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005)"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10

D.g.r. 25 settembre 2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)"

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8

#### **A.1 Edilizia residenziale**

LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica)

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 *bis* in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3

L.R. 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42

### **A.2 Edilizia non residenziale**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e s.m.i.

D.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i."

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive

### **A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili**

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

D.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 - "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia"

#### **A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali**

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99

#### **A.5 Sottotetti**

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65

#### **A.6 Seminterrati**

L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)

### **B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

#### **B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini**

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 *sexies*

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 *quinquies*

#### **B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)**

##### **B.2.1 Fasce di rispetto stradali**

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4

#### **B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60

#### **B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi**

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715

#### **B.2.4 Rispetto cimiteriale**

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57

L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77

REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III

#### **B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)**

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f)

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)

#### **B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

#### **B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori**

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

**B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)

**B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.MM. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:

- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008,

- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) – Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositati per l'accumulo di gas naturale"

**B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo**

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare art. 55

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 811177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie)

**B.3 Servitù militari**

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)

**B.4 Accessi stradali**

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

**B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante**

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)

D.g.r. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - "Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)"- Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004"

**B.6 Siti contaminati**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis

L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)

REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

D.g.r. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale"

D.g.r. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati"

D.g.r. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati"

D.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V – Riqualficazione delle aree

D.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualficazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)"

D.g.r. 18 novembre 2016, n. X/5832 - "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, l.r. 31/2014"

### **B.7 Intorni aeroportuali**

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7

### **B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario)

### **B.9 Invarianza idraulica**

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

## **C. VINCOLI E TUTELE**

**C.1 Beni culturali** (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

### **C.2 Beni paesaggistici**

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.- Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86

### **C.3 Rischio idrogeologico**

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44

### **C.4 Vincolo idraulico**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

### **C.5 Aree naturali protette**

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 *bis*, 15, 16, 16 *bis*, 16 *ter*, 17, 18, 19, 19 *bis*, 20, 34 e 39

L. R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)

D.g.r. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)”

D.g.r. 29 novembre 2013, n.X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86”

### **C.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 *bis* in tema di Valutazione di Incidenza

L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)

Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa:

- D.g.r. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015;
- D.g.r. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;

- D.g.r. 23 maggio 2014, n. X/1873 - "Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";
- D.g.r. 30 novembre 2015, n. X/4429 - "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi";
- D.g.r. 30 novembre 2016, n. X/5928 - "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i."

### **C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

### **C.8 Tutela qualità dell'aria**

D.g.r. 6 agosto 2012, n. IX/3934 - "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"

D.g.r. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"

## **D. NORMATIVA TECNICA**

### **D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)**

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)

#### **D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (*Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone*) Allegato A (*classificazione sismica dei comuni italiani*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985)

L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)

D.g.r. 30 marzo 2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)"

#### **D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

#### **D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)

L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)

**D.5 Sicurezza degli impianti**

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

**D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi)

---

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione

della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola

~

tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m<sup>3</sup>) e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup> e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>, e alle relative attività affidatarie)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale)

NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m<sup>3</sup>)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m<sup>2</sup>)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane)

#### **D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto**

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di

decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

#### **D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici**

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici"

D.g.r. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. - "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013"

Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica)

D.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095 - "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017"

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 *bis*, 2 *ter*, 2 *quater*, 2 *quinqüies*, 2 *sexies* e 2 *septies*

#### **D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)

REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)

D.g.r. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"

D.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477)

#### **D.10 Produzione di materiali da scavo**

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 *bis*, comma 2 *bis*, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 *bis*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta)

#### **D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie)

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

#### **D.12 Prevenzione inquinamento luminoso**

NORMA TECNICA UNI I 0819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna- Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".

L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)

#### **D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche**

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 *quinquies* (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

D.g.r. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – "Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici"

### **E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI**

#### **E.1 Strutture commerciali**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica)

L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5

D.g.r. Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe

Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

24 gennaio 2014, n. X/1274 – “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")”

## **E.2 Strutture ricettive**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del

decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)  
REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»)

D.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri"

### **E.3 Strutture per l'agriturismo**

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)

### **E.4 Impianti di distribuzione del carburante**

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)

Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)

Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)

Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di

alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

#### **E.5 Sale cinematografiche**

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni

#### **E.6 Scuole e servizi educativi**

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)

#### **E.7 Enti del Terzo settore**

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1

### **E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande**

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

L.R. 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)

### **E.9 Impianti sportivi**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

### **E.10 Strutture termali**

#### **E.11 Strutture sanitarie**

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 *bis* (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 *ter* (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)

#### **E.12 Strutture veterinarie**

## **ALLEGATO D**

### **INDICAZIONI AI COMUNI PER L'ADOZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE**

#### **Oggetto delle linee guida**

Le presenti indicazioni vengono redatte al fine di assicurare l'adozione del regolamento edilizio in modo uniforme sul territorio regionale, recependo gli accordi siglati in Conferenza unificata, tra Governo statale, Regioni ed Autonomie locali, in materia di regolamento edilizio-tipo (intesa 20 ottobre 2016)

In tale contesto il presente Atto disciplina in particolare il recepimento, da parte dei Comuni, dei seguenti strumenti normativi, previsti dai citati accordi di Conferenza unificata:

- a) lo schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I;
- b) l'aggiornamento delle Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) di cui all'Allegato II;
- c) la ricognizione delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia di cui all'Allegato III, ai fini dell'applicazione del principio di non duplicazione, nei regolamenti edilizi e negli altri strumenti di pianificazione, attraverso il richiamo delle disposizioni elencate.

#### **Recepimento dello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I**

In coerenza ai contenuti dell'intesa siglata in Conferenza unificata il 20 ottobre 2016, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, DPR 380/2001, i Comuni conformano il proprio regolamento edilizio, da approvare ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 12/2005, alla struttura generale uniforme ed ai criteri espositivi previsti nello schema di regolamento edilizio-tipo di cui al qui Allegato I, secondo le modalità definite nel seguito.

I Comuni provvedono alla conformazione del regolamento edilizio entro 180 giorni dall'efficacia del presente atto, riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme indicata nello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I, articolata in Parti, Titoli e Capi e richiamando le definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato II. I Comuni sono tenuti a rispettare la struttura e la numerazione e non hanno l'obbligo di compilare tutte le parti dello schema, ma solo quelle di loro interesse.

I comuni approvano i Regolamenti edilizi previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte di ATS.

#### **Applicazione delle definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato II**

Nell'ambito del territorio della Regione Lombardia l'applicazione delle definizioni tecniche uniformi (di seguito DTU) di cui al qui Allegato II, dovrà essere effettuata nei tempi e con le modalità seguenti.

I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi entro 180 giorni dall'efficacia della delibera di giunta regionale di recepimento del RET. Decorso tale termine le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. Le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche (a tal fine esplicitamente individuate nell'Allegato I) avranno comunque efficacia a partire dal primo aggiornamento complessivo del PGT, fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi avviati al momento dell'efficacia della delibera di giunta regionale di recepimento del RET.

I comuni non dovranno riportare all'interno dei propri regolamenti edilizi le DTU, limitandosi a richiamarle senza apportare modifiche.

### **Applicazione del principio di non duplicazione delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, e utilizzo della relativa ricognizione di cui all'Allegato III**

Sulla base della ricognizione normativa di cui all'Allegato III, i Comuni provvedono ad aggiornare gli eventuali richiami a norme previgenti, contenuti nei propri piani urbanistici e nei propri regolamenti incidenti sull'attività edilizia, e ad eliminare ogni connessa discordanza e duplicazione normativa presente negli stessi piani e regolamenti.

La Regione pubblica e rende disponibile in formato aperto la ricognizione di cui all'Allegato III, con i relativi aggiornamenti, sul portale istituzionale di Regione Lombardia, i Comuni non devono riportare nei propri piani urbanistici e nei propri regolamenti le norme ma solo i richiami alle stesse.

### **Aggiornamenti dell'Atto e degli Allegati**

La Regione potrà provvedere, qualora se ne presentasse la necessità, ad aggiornare i contenuti degli Allegati del presente Atto, al fine di assicurare la coerenza con le norme statali e regionali, con decreto dirigenziale; col medesimo decreto potranno essere introdotte correzioni di errori materiali e modifiche di carattere formale degli Allegati, nonché provvedere all'aggiornamento della ricognizione normativa di cui all'Allegato III, rispetto a norme statali e regionali sopravvenute ed immediatamente operative.

In ogni ipotesi di modifica del contenuto degli Allegati, la Regione assicura la tempestiva pubblicazione del testo coordinato degli Allegati, con le modifiche apportate, sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

### **Monitoraggio**

La Regione provvederà ad istituire, con decreto dirigenziale, un'attività di monitoraggio di verifica dell'implementazione del regolamento edilizio oltre a prevedere, anche con la collaborazione di ANCI, l'elaborazione di linee guida e indicazioni operative per l'attuazione del regolamento edilizio.

**D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/698**  
**Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l'anno 2019 in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali;
- la legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 «Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)» ed in particolare l'art. 4 c.1 lettera c) con la quale sono attribuite ad AIPO le funzioni di Polizia idraulica, sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e delle singole Regioni;
- la legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale» ed in particolare l'art. 6 «disposizioni in materia di canoni di concessione sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, di cui al r.d. 1775/1933»;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua» ed in particolare l'art. 9 «criteri per la determinazione e per la riscossione dei canoni di Polizia idraulica»;
- la d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 «Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4229 e ss.mm.ii. - Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di Polizia idraulica - e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della Legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)» e in particolare gli allegati E «linee guida di Polizia idraulica» e F «canoni regionali di concessione di Polizia idraulica»;
- la «Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018» del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2018 ed in particolare il «Quadro macroeconomico programmatico»;

Dato atto che:

- l'art. 6 comma, 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 prevede che, con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, la misura dei canoni è determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente;
- l'Allegato E «linee guida di Polizia idraulica» di cui alla sopracitata d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 contiene alcune imprecisioni in merito alle procedure per il rilascio delle concessioni di Polizia idraulica per il reticolo di competenza regionale;

Verificata l'opportunità, come riferisce il Dirigente proponente, di:

- aggiornare l'Allegato E «linee guida di Polizia idraulica» per rettificare alcune imprecisioni relative alle procedure per il rilascio delle concessioni di Polizia idraulica per il reticolo di competenza regionale, nonché per una migliore comprensione delle stesse linee guida;
- aggiornare l'Allegato F (canoni regionali di concessione di Polizia idraulica) alla luce della sopracitata normativa, sulla base delle verifiche tecnico amministrative condotte e dell'applicazione del «Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 - Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12» relativamente alla disciplina degli scarichi, oltre che in applicazione al tasso di inflazione programmata per l'anno 2019;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse in precedenza, aggiornare i sopracitati allegati;

Visti l'allegato «E - Linee guida di Polizia idraulica» e l'allegato «F - Canoni regionali di concessione di polizia idraulica», alla d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581, opportunamente aggiornati, allegati quali parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visto il Programma Regionale di sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Ter 9.1. - Difesa del suolo - risultato atteso 186 Ridefinizione delle aree del demanio idrico e azioni di «Polizia idraulica»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare i seguenti allegati alla d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 «Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4229 e ss.mm.ii. - Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di Polizia idraulica - e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della Legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4), opportunamente aggiornati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- «E - Linee guida di Polizia Idraulica»;
- «F - Canoni regionali di Polizia Idraulica»;

2. di stabilire che l'applicazione degli importi aggiornati dei canoni regionali di Polizia idraulica andrà in vigore dal 1° gennaio 2019;

3. di disporre la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Agenzia Interregionale per il fiume Po e all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO E****LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA****PREMESSE**

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità pubblica della risorsa, della sua salvaguardia volta a garantirne la qualità e la fruibilità nel tempo, evitando interazioni negative che ne possano compromettere e la disponibilità, ma anche per evitare che gli eventi di piena possano arrecare danni alle infrastrutture pubbliche e private, nonché agli insediamenti umani.

Questa ultima finalità impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico. Tale concetto presente fin dal 1904 nel R.D. 523 è stato in seguito declinato dagli atti dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con il Piano di Assetto Idrogeologico del 2001.

L'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed Enti Locali le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua» e «alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative .....nonché alla determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi.....»; in tal senso sono da intendersi trasferiti anche i compiti di polizia idraulica definiti prima dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ed oggi dal R.R. 3/2010 in forza della L.R. 31/2008.

Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale, delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore. Sul reticolo consortile le attività di polizia idraulica sono esercitate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale 3/2010, ovvero dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta ai sensi della L.R. 31/2008 e ss.mm.ii. Le indicazioni sopracitate sono da intendersi di carattere generale; nel successivo punto 4 sono definite e identificate le Autorità Idrauliche competenti su ciascun reticolo idrico e le relative funzioni.

L'art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi» volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) *“condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;*
- b) *modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi”.*

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 *“Conversione in legge con modifica del decreto legge 12 ottobre 2000”, n. 279 recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...”,* all'art. 2 dell'allegato, viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad *“...una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ..”.*

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti in termini di sicurezza. In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

1. elevata e diffusa antropizzazione della pianura e dei fondovalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di naturale laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;
2. elevata compromissione delle fasce di pertinenza fluviale, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico;
3. progressiva riduzione delle risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
5. contenimento dell'uso del suolo – vedi L.R. 31/2014 – mediante principalmente interventi di recupero di aree già urbanizzate con ristrutturazione di edifici esistenti applicando il regolamento di invarianza idraulica (D.g.r. 20/11/2017, n. 7372) allo scopo di superare e rimediare a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica. Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo e la manutenzione delle opere, insediamenti, manufatti che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- b) favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti;

- f) realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

## Titolo I PRINCIPI GENERALI

### 1. Finalità

Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che:

*“Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori”* e ribadisce all'art. 2 che:

*“Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...”.*

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal D.Lgs n. 42/2004 e dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- presidio degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 4, comma 10 ter);
- raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, (D.g.r. 19 giugno 2015 n. X/3723 *“Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”*, L.R. 15 marzo 2016 n. 4, art. 6) quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione civile come previsto dal D.Lgs 1/2018 e dalla L.R. 16/2004;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, (D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 *“Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”*) alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali violazioni delle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;

- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

## 2. Definizioni:

**Demanio idrico:** ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, *"..appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ..."*. Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

**Alveo di un corso d'acqua:** porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: *"Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima"*.

**Polizia idraulica:** attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

**Concessione demaniale:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

**Nulla-osta idraulico:** è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 c. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

**Autorizzazione provvisoria:** è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

**Parere di compatibilità idraulica:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa l'area del demanio idrico fluviale e/o la fascia di rispetto di un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale indispensabile al rilascio dei un'eventuale concessione/autorizzazione.

### **3. Reticoli idrici e demanio: origini ed evoluzione e modalità di trasferimento dei corsi d'acqua**

La gestione del demanio idrico così come proceduralmente suddivisa dai R.D. n. 368/1904 (oggi aggiornato dal R.R. 3/2010) e n. 523 del 1904, rende indispensabile l'identificazione dei distinti reticoli idrici sui quali applicare le differenti norme di polizia idraulica. Da un lato, il trasferimento delle competenze alle Regioni operato con il D.P.R. n. 616/1977 ha portato alla luce, a seguito dell'approvazione della L.R. 59/1984, la necessità di individuare i corsi d'acqua da includere in uno specifico piano di riordino irriguo (vedi art. 16 – contenuti dei piani) e più precisamente: l'elenco di tutti i canali naturali ed artificiali a prevalente utilizzazione irrigua, di colo, di recapito dei coli o comunque interessati dal riordino. Dall'altro, successivamente al trasferimento delle competenze inerenti la gestione del demanio idrico operato ai sensi del D.Lgs 112/1998, Regione Lombardia, con L.R. 1/2000, ha stabilito la necessità di individuare i reticoli idrici Principale e Minore associandone le competenze di polizia idraulica rispettivamente alla Regione stessa e ai Comuni.

In base alle considerazioni sopracitate ed ai fini dell'applicazione della polizia idraulica si evidenzia che nei reticoli idrici Principale e Minore possono essere inclusi esclusivamente i corsi d'acqua facenti parte degli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933 ovvero quelli i cui alvei risultino di proprietà demaniale mentre nei reticoli di competenza dei consorzi di bonifica, oltre a quelli sopracitati, possono essere inseriti anche quelli propri dei consorzi o, su richiesta da parte dei proprietari, anche quelli privati.

Stabilita la demanialità di un corso d'acqua, il suo inserimento - in tutto o in parte - in uno dei reticoli idrici avviene considerandone le funzioni e tenendo altresì in considerazione l'esigenza di una gestione unitaria e condivisa sia del sedime che della risorsa idrica che vi scorre; **per questa ragione gli elenchi dei reticoli idrici individuati nella presente deliberazione non sono da considerarsi statici e immodificabili** ma, proprio per andare incontro alle esigenze di ottimizzarne le funzioni, risultano suscettibili di modifiche ed integrazioni. L'inserimento e/o il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, da un elenco all'altro degli Allegati al presente provvedimento avviene con deliberazione della Giunta Regionale.

Il trasferimento nell'allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" avviene attraverso le seguenti specifiche modalità:

Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dall'Allegato A all'Allegato C

Il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, dall'Allegato A (Reticolo Idrico Principale" RIP) all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB) è sancito attraverso una delibera di Giunta Regionale, sentiti preventivamente gli Enti territorialmente interessati.

Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dal Reticolo Idrico Minore all'Allegato C.

Il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, dal Reticolo Idrico Minore, di competenza comunale, all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB) si svolge, previa consultazione del consorzio di bonifica (soggetto subentrante) e del/i comune/i interessato/i (amministrazione trasferente), attraverso le seguenti fasi:

- 1) pubblicazione sull'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del/dei Comune/i interessati per un periodo di 15 gg. dell'elenco dei corsi d'acqua o tratti di essi oggetto della proposta di trasferimento;
- 2) trascorso il termine di pubblicazione sono concessi 15 giorni per l'inoltro alle amministrazioni comunali territorialmente interessate delle eventuali osservazioni; nei successivi 10 giorni il Comune inoltra a Regione Lombardia, per conoscenza, le osservazioni pervenute da parte degli interessati unitamente alle proprie controdeduzioni e/o osservazioni;
- 3) il passaggio effettivo delle competenze è sancito con la definizione di un "Verbale di trasferimento competenza tratto" sottoscritto dagli interessati. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, da parte del soggetto subentrante, della sottoscrizione del "Verbale di trasferimento" all'amministrazione trasferente per la sottoscrizione, in mancanza di un riscontro da parte della stessa, si ritiene perfezionato il trasferimento della funzione di Autorità Idraulica del tratto di corso d'acqua interessato. Resta in capo all'amministrazione trasferente ogni forma di responsabilità diretta ed indiretta, nonché gli oneri anche relativi ad eventuali danni, a fronte del mancato o incompleto trasferimento al soggetto subentrante di atti, documentazione ed informazioni in proprio possesso, necessari alla corretta gestione del corso d'acqua, o tratto di esso, interessato.

Inserimento di un corso d'acqua o tratto di esso, non individuato come reticolo principale e/o minore nell'Allegato C.

Nel caso vi sia l'esigenza da parte di un Consorzio di voler inserire nel reticolo di propria competenza un corso d'acqua, o tratto di esso, non inserito nell'Allegato A (reticolo principale di competenza regionale, B reticolo di competenza AIPO o minore di competenza comunale) la procedura da adottare è la seguente:

- 1) pubblicazione sull'albo pretorio comunale, sul sito istituzionale del/dei Comune/i interessati per un periodo di 15 gg. e su un quotidiano a diffusione locale, dell'elenco dei corsi d'acqua o tratti di essi oggetto della proposta di trasferimento;
- 2) trascorso il termine di pubblicazione sono concessi 15 giorni per l'inoltro alle amministrazioni comunali territorialmente interessate delle eventuali osservazioni;

3) il passaggio effettivo delle competenze al Consorzio (soggetto subentrante) è sancito con deliberazione della/e amministrazione/i comunale/i territorialmente interessata/e entro il termine di 60 gg. In mancanza del rilascio del provvedimento comunale, si ritiene comunque perfezionato il trasferimento entro il sopracitato termine (60 gg).

#### 4. Autorità idraulica

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica richiamate nel precedente paragrafo 2; tali attività sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. E' da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale, Allegato C – Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. con le modalità indicate nell'allegato D alla presente deliberazione) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, L.R. 30/2006 e ai sensi dell'art. 80, c. 6 bis della L.R. 31/2008) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, L.R. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato G). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato G) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri di compatibilità idraulica sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5, L.R. n. 31/2008.

Si ricorda che, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 e nel D.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

## 5. Principi di gestione

### 5.1 Lavori ed attività vietate

Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1° giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato D) hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 stabilisce che *“Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”*.

## **5.2 Lavori e opere soggetti a concessioni**

Ai sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lunghesse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interraste, sospese o aggirate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;

- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);

Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

### 5.3 Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

### 5.4 Proprietari frontisti

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D. sono consentite *“Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo»*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, *«...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”*.

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

### **5.5 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza**

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

## **Titolo II**

### **CONCESSIONE DEMANIALE**

Premesso che le presenti linee guida hanno solo valore orientativo, si evidenzia che in relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del R.D.L. n. 1338/36 e ss.mm.ii. e della L. 37/94 e ss.mm.ii.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

#### **1. Obblighi del concessionario**

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e

ambientale. Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque. Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

*Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato F).*

Il canone :

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

## **2. Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca**

### **2.1 Cessione/subconcessione**

Così come riportato nella normativa vigente sovraordinata (art. 46 Codice della navigazione) *“Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente”*. Il Concessionario dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o *“sub concedere”* a sua volta senza l'espresso consenso dell'amministrazione.

### **2.2 Subingresso mortis causa**

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario. Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi. Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

### 2.3 Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone. Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

### 2.4 Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

### 2.5 Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

### 2.6 Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione L.R. sino all'effettivo abbandono dell'area.

### 2.7 Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione dei quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida.

- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

### **3. Durata delle concessioni**

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

## **Titolo III**

### **PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

#### **1. Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico**

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e ss.mm e ii. e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

#### **A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA**

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica. Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it)

Sullo stesso portale accedendo all'area personale si trova la procedura per l'accreditamento. L'accesso potrà effettuarsi tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale) oppure accreditandosi e richiedendo utente e password. La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

#### **Redazione della Relazione di istruttoria:**

1. All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico.
2. Il funzionario "istruttore" della pratica:
  - 2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90 e ss.mm.ii.; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
  - 2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);
  - 2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
  - 2.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano

- all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- 2.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino, l'istruttore procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);
- 2.6 qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;
- 2.7 verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;
- 2.8 se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario "istruttore":**
- 2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
- 2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o nulla-osta idraulico;
- 2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente:
- 2.8.3.1 accertamenti locali;
- 2.8.3.2 consistenza delle opere;
- 2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
- concessione;
  - nulla-osta idraulico;
  - parere idraulico.
- 2.8.3.4 richiamo dei pareri: Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;
- 2.8.3.5 accertamenti antimafia;
- 2.8.3.6 parere conclusivo;
- 2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii. ; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- 2.8.5 se l'intervento è ammissibile:
- 2.8.5.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);
- 2.8.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, il rilascio della concessione può avvenire attraverso due modalità: per le concessioni di uso delle aree del demanio idrico di bassa o media complessità verrà predisposto solo il decreto secondo la procedura di cui al punto 3.1; per le concessioni di opere particolarmente complesse o da attuarsi in aree ad alta criticità idrogeologica verrà predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.2.

- 2.9 **se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario "istruttore":**
- 2.9.1 richiede ad AIPO il parere idraulico relativo, trasmettendo la documentazione;
- 2.9.2 redige la relazione di istruttoria contenente:
- 2.9.2.1 accertamenti locali;
- 2.9.2.2 consistenza delle opere;
- 2.9.2.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
- concessione;
  - nulla-osta idraulico;
  - parere idraulico.
- 2.9.2.4 richiamo dei pareri: Ambientale / AIPO / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;
- 2.9.2.5 accertamenti antimafia;
- 2.9.2.6 parere conclusivo;
- 2.9.3 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- 2.9.4 se l'intervento è ammissibile:
- 2.9.4.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);
- 2.9.4.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, il rilascio della concessione può avvenire attraverso due modalità: per le concessioni di uso delle aree del demanio idrico di bassa o media complessità verrà predisposto solo il decreto secondo la procedura di cui al punto 3.1; per le concessioni di opere particolarmente complesse o da attuarsi in aree ad alta criticità idrogeologica verrà predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.2.

### 3.1 Adozione del decreto senza sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente

- 3.1.1 il funzionario "istruttore" predispone il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G) e comunica al richiedente gli importi delle spese dovute: il primo canone, eventuale cauzione e spese di registrazione. (In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 - atti soggetti a registrazione in termine fisso al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione).
- 3.1.2 una volta ottenute le ricevute dei pagamenti e verificata la correttezza dei dati necessari il dirigente adotta il decreto di concessione, comprensivo dell'allegato tecnico nel quale sono riportati gli impegni che il richiedente ha sottoscritto in fase di domanda (presentata in modalità on-line e sottoscritta digitalmente da tutti i richiedenti) e dispone per i successivi adempimenti di registrazione.
- 3.1.3 **Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non presenta le ricevute di pagamento di cui al punto 3.1.1 si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.**

### **3.2 Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente**

- 3.2.1 Il funzionario "istruttore" predispose il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali) e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G);
- 3.2.2 Convocato il richiedente, il funzionario "istruttore", verifica la correttezza dei dati necessari, il pagamento delle somme dovute, e completa il disciplinare che viene sottoscritto in duplice originale dal dirigente e dal richiedente la concessione e provvede a repertoriarlo;
- 3.2.3 contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare il dirigente adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli estremi del disciplinare sottoscritto e repertoriato, che viene approvato quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, e dispone per i successivi adempimenti di registrazione. (In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 - atti soggetti a registrazione in termine fisso al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione).
- 3.2.4 Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.**

### **B) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA o RINNOVO PRATICA**

1. All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene:
  - 1.1. recuperato il codice precedente;
  - 1.2. l'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova per verificare se permangono le condizioni di concedibilità.

### **C) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI RINUNCIA**

1. All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi:
2. il funzionario "istruttore" della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza regionale o di AIPO;
  - 2.1 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario "istruttore":**
    - 2.1.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede;
    - 2.1.2 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
    - 2.1.3 qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
    - 2.1.4 qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;

- 2.1.5 quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- 2.1.6 predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- 2.1.7 trasmette il decreto al concessionario ed al comune;

**2.2 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario "istruttore":**

- 2.2.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li si richiede;
- 2.2.2 chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e, se sono state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;
- 2.2.3 qualora le opere non siano state rimosse, AIPO dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;
- 2.2.4 il funzionario "istruttore" procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- 2.2.5 predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- 2.2.6 trasmette il decreto al concessionario ed al comune competente;

**D) PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA**

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

**E) ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI**

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

**Titolo IV**

**SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI**

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale" e le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale", a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

**APPENDICI****1. Riferimenti normativi**

**Codice civile** (artt. 822 e ss. cc.)

**L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F)** "Legge sulle opere pubbliche"

**R.D. 25 luglio 1904, n. 523** "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

**R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

**R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338** "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali"

**R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669** "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica"

**L. 16 maggio 1970, n. 281** "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"

**D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616** "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382"

**L. 5 gennaio 1994, n. 37** "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"

**L. 15 marzo 1997, n. 59** "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

**D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238** "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"

**D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

**D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale"

**D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1** "Codice della protezione Civile"

**L.R. 5 gennaio 2000, n. 1** "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"

**L.R. 2 aprile 2002, n. 5** "Istituzione dell'Agenda interregionale per il fiume Po (AIPO)"

**L.R. 12 dicembre 2003, n. 26** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

**L.R. 29 giugno 2009, n. 10** "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"

**L.R. 1 febbraio 2012, n. 1** "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"

**L.R. 22 maggio 2004, n. 16** "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile"

**L.R. 15 marzo 2016, n. 4** "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"

**L.R. 28 novembre 2014, n. 31** "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"

**D.P.C.M. 24 maggio 2001** "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po"

**D.g.r. 19 giugno 2015 n. X/3723** "Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici"

**D.g.r. 20 novembre 2017 n. 7372** "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, N.12"

**D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238** “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”

## **2. Modulistica**

La modulistica da utilizzare nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica è illustrata nell'Allegato G.

**ALLEGATO F**

<b>CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA</b>		
Codice	Descrizione voci	<i>Canone di Concessione demaniale</i>
<b>A</b>	<b>Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali</b>	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€. 1,56 per metro lineare Importo minimo €. 77,88
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€. 3,12 per metro lineare Importo minimo 155,77
Note per A.1 A.2	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come una linea separata. Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali. Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralici all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	Gratuito
	Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	
<b>C</b>	<b>Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi</b>	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	€. 77,88
Note per C.1	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza dell'impalcato fino a metri 5.00. Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.	
C.2	Passerelle - ponti - tombature – sottopassi.	€. 4,15 per metro quadro Importo minimo €. 155,77
Note per C.2	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di €. 8,30 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.	
Note per C.1 C.2	Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: €. 2,075 per metro quadro (€. 4,15 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica). Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione. Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: €. 8,30 per metro quadro (€. 16,60 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica). La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica asseverata da un tecnico abilitato. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone. Solo per i ponti adeguati e compatibili che attraversano i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (C.1 e C.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4) per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla d.g.r. 18 dicembre 2017 n. 7581. Gli attraversamenti (ponti) e le percorrenze in aree demaniali delle infrastrutture ferroviarie non sono soggetti al pagamento di alcun canone di polizia idraulica, così come stabilito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 957 del 17 marzo 2017. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>S</b>	<b>Scarichi</b>	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	€. 77,88
Note per	<p>Il canone è applicato per ogni bocca di scarico. Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> <li>che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero;</li> <li>che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è raddoppiato;</li> </ul> </li> <li>Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero.</li> </ul>	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€. 155,77 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo €. 155,77 Importo massimo €. 1.557,70
Note per	<p>Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm 155,77; da 16 a 30 cm €.311,54; da 31 a 45 cm €. 467,31; ecc...) Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata.</p> <p>Al calcolo del canone per gli scarichi S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7", dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: €. 77,88 per ogni 15 cm di diametro o multipli;</li> <li>Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> <li>che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero;</li> <li>che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": è applicato il seguente aumento: €. 311,54 per ogni 15 cm di diametro o multipli;</li> </ul> </li> <li>Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero;</li> </ul> <p>Restano valide tutte le prescrizioni dalle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricettore, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente della Unità Organizzativa, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda nell'area milanese e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.g.r. n. 35228 del 24 marzo 1998)</p>	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€. 467,31
Note per	<p>Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
<b>T</b>	<b>Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi</b>	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€. 77,88
Note per	<p>Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad una argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.</p>	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€. 155,77 per chilometro Importo minimo €. 155,77
Note per	<p>Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro o frazione. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada, liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).</p>	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	Gratuito

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.
-----------------	---

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>O</b>	<b>Occupazione di aree demaniali</b>	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 218,08 per ettaro Importo minimo € 155,77
Note per O.1.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro o frazione. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullasta idraulico da rilasciare per singolo intervento (vedi voce Z.10) Per estensioni superiori a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1. I titolari di concessione per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <a href="http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it">http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it</a> . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 176,54 per ettaro Importo minimo € 155,77
Note per O.1.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro o frazione. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,21 per metro quadro Importo minimo € 155,77
Note per O.2	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,15 per metro quadro Importo minimo € 155,77
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,07 per metro quadro Importo minimo € 1.038,46
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,04 per metro quadro Importo minimo € 2.076,94
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,52 per metro quadro Importo minimo € 10.384,67
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Rientrano in questa categoria anche le porzioni di aree demaniali che si estendono a retro di muri e/o opere di difesa spondale.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene è prevista la concessione a titolo gratuito, anche per uso agricolo, subordinata all'osservanza delle attività di manutenzione dell'area al fine di mantenerne e garantirne la funzionalità idraulica. Le attività e le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno definite in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 155,77
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	€ 25,00
Note per O.6	Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla osta idraulico (vedi voce Z.9) Sono ammessi più sfalci per anno solare.	

<b>OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo)</b>	
Codice	Descrizione voci
Z.1	Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
Z.2	Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari))
Z.3	Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)
Z.4	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica.
Note per Z.4	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
Z.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
Z.6	Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto
Z.7	Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)
Z.8	Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza
Z.9	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
Note per Z.9	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.6
Z.10	Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro
Note per Z.10	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nullaosta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nullaosta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <a href="http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it">http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it</a> . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.
Z.11	Realizzazione e manutenzione di difese radenti (difese spondali, muri o scogliere, ecc...) che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo
Note per Z.11	Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua (per quelle realizzate da enti pubblici vedi punto 10 delle note generali)


#### Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a 77,88 o €. €. 155,77 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a €. 15,57
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
5.	I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.
6.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
7.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
8.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
9.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppati per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
10.	La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione né al pagamento di alcun canone; nell'iter procedimentale per la realizzazione delle stesse è comunque necessario, ai sensi del R.D. n. 523/1904, acquisire l'autorizzazione idraulica dell'autorità idraulica competente.
11.	Gli attraversamenti pedonali dei corsi d'acqua montani di limitata rilevanza, che non ostacolano il regime naturale del corso d'acqua (attraversamenti della rete sentieristica e simili), non sono soggetti al rilascio di concessione/nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica competente.
12.	<b>Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, debba essere applicato.</b>

**AREE INTERESSATE**

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.


**Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.**




**Schema 2:** corsi d'acqua con argini in rilevato.



**Schema 3:** fiumi di grandi dimensioni con golene<sup>(1)</sup> ed argini.



- (1) Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

**Schema 4:** canali e navigli affiancati da strade alzaia.

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

**D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/699**
**Contributi per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni, singoli o associati, in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015, art. 2 c. 1)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 54 comma 1 lett. c), ai sensi del quale sono mantenute in capo allo Stato le funzioni relative alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche nonché i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, delegando altresì alle Regioni le funzioni relative all'individuazione delle zone sismiche, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime;
- la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. n. 112/98» e, in particolare, l'art. 3, comma 108, lett. d), concernente «l'individuazione, nonché la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, per il quale Regione Lombardia è tenuta a predisporre un provvedimento di revisione della classificazione sismica del proprio territorio, secondo i criteri di cui alla normativa statale di riferimento»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e, in particolare, il Capo IV della Parte II, concernente «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che dispone il trasferimento ai comuni, singoli o associati, delle funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001;

Dato atto che la legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019) e, in particolare, il comma 4 dell'art. 4, dispone l'assegnazione di contributi ai comuni, singoli e associati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per l'esercizio delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta, in funzione delle necessità organizzative e di supporto specialistico in materia sismica delle strutture tecniche comunali, quantificando in € 160.000,00, per l'esercizio finanziario 2017, e € 350.000,00 annui, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, le risorse da impiegare;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 11 luglio 2014, n. 2129, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29, S.O. del 16 luglio 2014, che ha rideterminato il livello di classificazione sismica dei comuni lombardi, in precedenza individuato dalla d.g.r. 7 novembre 2003, n. 14964;
- 8 ottobre 2015, n. 4144, che ha differito al 10 aprile 2016 l'entrata in vigore della d.g.r. n. 2129/2014;
- 30 marzo 2016, n. 5001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14, S.O. del 7 aprile 2016, che ha approvato le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015);
- 17 ottobre 2017, n. 7241, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42, S.O. del 20 ottobre 2017, con cui sono stati approvati i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni, singoli o associati, in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015, art. 2 c. 1) per l'annualità 2017;

Dato atto che, con la suddetta l.r. 33/2015 modificata e integrata dalla l.r. 22/2017, Regione Lombardia ha inteso riconoscere, nel campo della vigilanza sismica e dei correlati procedimenti istruttori, misure aggiuntive a favore dei Comuni con popolazione meno numerosa, fino a 5000 abitanti, stanziando risorse finanziarie per il sostegno di parte delle spese da questi sostenute per espletare le competenze loro attribuite dalla l.r. 33/2015, in particolare per quanto concerne, nel campo delle costruzioni, l'attuazione delle procedure amministrative di gestione delle pratiche edilizie relativamente agli aspetti sismici e la valutazione degli aspetti ingegneristici, geologici e geotecnici, così come richiesto dalla normativa tecnica nazionale, che si presenta particolarmente complessa;

Considerato che, al fine di garantire un contributo significativo e tenuto conto delle risorse disponibili per l'annualità 2018, risulta opportuno individuare i comuni, singoli o associati, beneficiari del contributo per l'esercizio delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015, tra quelli che ricadono nelle zone maggiormente pericolose dal punto di vista sismico e pertanto classificati nelle zone sismiche 2 e 3;

Vista la deliberazione di giunta regionale 16 ottobre 2018, n. 638, che ha disposto la variazione compensativa di € 159.501,00 dal capitolo 11637 al capitolo 12852 del bilancio 2018;

Stabilito di garantire la copertura finanziaria delle spese sostenute dai comuni sopra individuati per l'esercizio delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015, mediante € 509.501,00, disponibili sul capitolo 12852 del bilancio 2018;

Ritenuto, pertanto, di destinare la somma di € 509.501,00, a valere sul Bilancio 2018, ripartita in pari quote, ai comuni, singoli o associati, del territorio lombardo, classificati nelle zone sismiche 2 e 3 dalla richiamata d.g.r. n. 2129/2014, con popolazione fino a 5.000 abitanti, risultanti in numero di 767 in base ai dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2018, per i quali lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015 comporta un rilevante onere amministrativo, organizzativo e finanziario in funzione delle caratteristiche sismiche del proprio territorio;

Ritenuto, pertanto, di demandare alla competente Direzione Generale Territorio e Protezione Civile l'assegnazione della somma di € 509.501,00, individuata al punto precedente, provvedendo alla liquidazione dei singoli contributi, previa verifica delle spese sostenute dagli enti beneficiari;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, e la declinazione allo stesso nella missione 11 - Soccorso Civile, Ter. 11.2 - Interventi a seguito di calamità naturali - risultato atteso 182 «Attuazione della l.r. 33/2015 sulla vigilanza sismica sulle opere e costruzioni ed adeguamenti alla normativa nazionale»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge;

**DELIBERA**

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti e approvati:

1. di autorizzare l'assegnazione della somma di € 509.501,00, a valere sul Bilancio 2018, ripartita in pari quote, ai comuni, singoli o associati, del territorio lombardo, classificati nelle zone sismiche 2 e 3, con popolazione fino a 5.000 abitanti (riferimento ai dati ISTAT al 1 gennaio 2018), quale contributo per l'esercizio, nella corrente annualità, delle funzioni trasferite con l'art. 2, comma 1, della l.r. 33/2015;

2. di stabilire che le risorse di cui al punto 1, pari ad € 509.501,00, trovano copertura sul capitolo 12852 annualità 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di demandare alla competente Direzione Generale Territorio e Protezione Civile l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della disposizione di cui al punto 1., provvedendo alla liquidazione dei singoli contributi, previa verifica della spesa sostenute dagli enti beneficiari;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente, in attuazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

**D.d.s. 25 ottobre 2018 - n. 15473**

POR FSE 2014-2020 Misura Nidi Gratis 2017-18 ai sensi della d.g.r. n.6716 del 14 giugno 2017: impegno e liquidazione rendicontazione terzo periodo comune di idro ID 473921

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 all'oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020» e successivi aggiornamenti;
- la d.g.r. 3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale - FSE 2014 /2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311 final;
- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura di cui alla d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 aggiornato dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) approvato con d.c.r. 1315 del 22 novembre 2016;

Vista la d.g.r. n. 6716/2017 «Approvazione della Misura Nidi Gratis 2017-2018» che ha demandato a successivi provvedimenti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della deliberazione e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni, relativa tempistica e processo di attuazione;

Visto il decreto n. 8052/2017 «Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 6716 del 14 giugno 2017, dell'Avviso pubblico per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2017- 2018»;

Visto il decreto n. 9747/2017 «POR FSE 2014-2020 (Asse II-Azione 9.3.3) Approvazione, ai sensi della D.G.R. n. 6716 del 14 giugno 2017, dell'Avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2017-2018»;

Dato atto che l'allegato A «Avviso Pubblico per l'adesione dei Comuni alla Misura Nidi gratis 2017-2018» del decreto n. 8052/2017 prevede:

- al punto «C.6 Caratteristiche della fase di rendicontazione» che, con cadenza trimestrale, i Comuni aderenti alla misura procedono on line attraverso il sistema informatico SiAge alla compilazione della richiesta di liquidazione delle rette per conto dei soggetti ammessi e finanziati;
- al punto «C.7 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione», che Regione Lombardia, entro 60 giorni dalla corretta presentazione della richiesta di liquidazione, effettua i necessari controlli, procede al pagamento dell'importo indicato;

Visti:

- il decreto n. 514 del 17 gennaio 2018 «POR FSE 2014 2020 Indicazioni relative al processo di rendicontazione della misura nidi gratis 2017-2018 ai sensi dei decreti n. 8052/2107 e n.9747/2017», che individua i periodi nei quali i Comuni ammessi alla misura procedono alla rendicontazione e alla compilazione on line delle richieste di liquidazione e precisamente:

Primo periodo di rendicontazione:

1a sessione: rendicontazione trimestre settembre-ottobre-novembre: apertura dalle 12.00 del 17 gennaio 2018 alle 17.00 del 25 gennaio 2018;

2a sessione: rendicontazione trimestre settembre-ottobre-novembre: apertura dalle 12.00 del 7 febbraio 2018 alle 17.00 del 26 febbraio 2018;

Secondo periodo di rendicontazione:

Rendicontazione trimestre dicembre-gennaio-febbraio con possibilità di recupero dei mesi di settembre-ottobre-novembre: apertura dalle 12.00 del 19 marzo 2018 alle 17.00 del 16 aprile 2018;

Terzo periodo di rendicontazione:

Rendicontazione trimestre marzo-aprile-maggio con possibilità di recupero da settembre e, per i nuovi ammessi frequentanti da gennaio 2018, rendicontazione trimestre gennaio-febbraio- marzo: apertura dalle 12.00 del 11 giugno 2018 alle 17.00 del 3 luglio 2018

Quarto periodo di rendicontazione:

Rendicontazione mesi giugno e luglio con possibilità di recupero da settembre e, per i nuovi ammessi frequentanti da gennaio 2018, rendicontazione mesi aprile, maggio, giugno e luglio e possibilità di recupero mesi gennaio, febbraio e marzo: apertura dalle 12.00 del 27 agosto 2018 alle 17.00 del 25 settembre 2018;

- il decreto n.6131/2018 con il quale si anticipa la data di apertura della terza rendicontazione alle ore 12 del 4 giugno 2018;

Verificato che il Comune di Idro ha presentato la rendicontazione del terzo periodo entro il termine del 3 luglio 2018 , previsto dal citato decreto n. 514/2018;

Richiamati i decreti assunti nel corso del 2017 di approvazione degli elenchi dei comuni ammessi alla misura Nidi Gratis 2017-2018, nn. 11178, 11196, 11249, 11334, 11415, 11499, 11597, 12031, 12451, 13125, 14266, 14541, 14972, 15152, 15641, 16195, nei quali è compreso il Comune sopra indicato;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo SIAGE, attestanti la pagabilità delle pratiche di liquidazione di cui trattasi, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e pari opportunità della DG Politiche per la famiglia, genitoriali e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013, art. 72;

Dato atto che, ai sensi decreto 8052/2017, le modalità di rimborso ai Comuni dei buoni servizio per l'azzeramento delle rette prevedono la richiesta di liquidazione sulla base di rendicontazioni trimestrali per ogni famiglia delle rette non pagate sulla base dell'effettiva frequenza di ogni bambino all'asilo nido/micronido;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai DD.Lg. 91/2011 e 118/2011 per l'attuazione della misura «Nidi Gratis 2017-2018» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di 1° livello Regolamento UE 1303/2013 art.72;

Vista la comunicazione del Comune di Idro del 3 agosto 2018, agli atti regionali con protocollo n.XXX, con il quale il comune sollecitava il pagamento delle somme richieste a valere sulle precedenti rendicontazioni, in virtù della presenza di un contenzioso privo di sentenza esecutiva;

Dato atto che con decreto 11778/2018 della DG Presidenza

- è stata verificata l'esistenza di un contenzioso pendente al TAR di Brescia Sezione II (TAR 43/2014) tra Regione Lombardia ed il Comune di Idro avente ad oggetto il decreto n. 7591 del 7 agosto 2013 e che quindi trattasi di un credito oggetto di contenzioso
- le somme riconosciute con decreti 5285/2018 e 7182/2018, in virtù della presenza di un contenzioso privo di sentenza esecutiva, esclude l'applicazione della l.r. 34/1978, art. 55 comma 2 bis, secondo la procedura definita con DGR n. 5726/2016 e in particolare che «Le operazioni di trattenuta non si applicano ai seguenti casi [...] g. crediti oggetto di contenzioso

- è stato disposto il pagamento delle somme non ancora erogate per le quali era stata precedentemente disposta la trattenuta delle somme in sede di pagamento;

Verificato che in presenza del contenzioso richiamato nulla osta alla erogazione delle somme rendicontate a valere sulla Misura Nidi Gratis 17-18 nella terza rendicontazione del Comune di Idro;

## Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 1.020,00 a favore del Comune di Idro con imputazione a carico dei competenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 15.03.104.10941 (quota Regione 15%) € 153,00
- Capitolo 15.03.104.10919 (quota UE 50%) € 510,00
- Capitolo 15.03.104.10926 (quota Stato 35%) € 357,00

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Dato atto che il presente provvedimento non è adottato nei termini stabiliti dal decreto n.8052/2017 in quanto è stato necessario verificare le richieste del Comune di Idro e quindi attendere l'attuazione delle disposizioni del richiamato decreto 11778/2018;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Interventi per la famiglia della DG Politiche per la famiglia, genitoriali e pari opportunità, ai sensi delle d.g.r. XI/5 del 4 aprile 2018 e d.g.r. 294/XI del 28 giugno 2018;

**DECRETA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di assumere impegni per complessivi euro 1.020,00=, a favore del beneficiario indicato nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
COMUNE DI IDRO	10332	12.05.104.10941	153,00	0,00	0,00
COMUNE DI IDRO	10332	12.05.104.10919	510,00	0,00	0,00
COMUNE DI IDRO	10332	12.05.104.10926	357,00	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di euro 1.020,00=, a favore del beneficiario indicato nella tabella seguente :

Beneficiario /Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
COMUNE DI IDRO	10332	12.05.104.10941	2018/0/0		153,00
COMUNE DI IDRO	10332	12.05.104.10919	2018/0/0		510,00
COMUNE DI IDRO	10332	12.05.104.10926	2018/0/0		357,00

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
10332	COMUNE DI IDRO	00744080177	00576620983	VIA SAN MICHELE,81 25074 IDRO (BS)
10332	COMUNE DI IDRO	00744080177	00576620983	VIA SAN MICHELE,81 25074 IDRO (BS)
10332	COMUNE DI IDRO	00744080177	00576620983	VIA SAN MICHELE,81 25074 IDRO (BS)

3. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it);

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

La dirigente  
Marina Gori

## D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 24 ottobre 2018 - n. 15384

**2014IT16RFOP012 - Bando Linea «INTRAPRENDO» - Asse prioritario III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» - esito istruttorio delle richieste di variazione presentata dalle imprese Fratello Sole Soc. Consortile ARL - ID 231923 e Brandorbi SRLS - ID 366645**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LE START UP,  
L'ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESSE

Visti:

- il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, che prevede nell'ambito dell'Asse III la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Richiamata la d.g.r. n. 3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;

Richiamate le d.g.r.:

- n. 3960/2015 «Determinazioni in merito al POR/FESR 2014/2020: istituzione della «LINEA START E RESTART» - Asse III Azione 3.A.1.1. e approvazione dei relativi criteri applicativi», che ha previsto l'istituzione del relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- n. 5033/2016 di approvazione della Linea «INTRAPRENDO» con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00 e in modifica alla precedente d.g.r. n. 3960/2015;
- n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1<sup>a</sup> finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di euro 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo stesso;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1° finestra;
- il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 con il quale sono state approvate le «LINEE GUIDA PER LE VARIAZIONI» finalizzate ad indicare ai soggetti beneficiari, la modalità di approvazione e gestione di variazioni successive al decreto di concessione dell'intervento finanziario, con particolare riferimento all'art. 3 Variazioni;

Visto l'esito istruttorio, rilasciato da Finlombarda S.p.a. attraverso il sistema informatico SIAGE e comunicato con PEC protocollo regionale n. 17220 del 16 ottobre 2018, delle richieste di variazione presentate dalle seguenti imprese:

- FRATELLO SOLE SOC. CONSORTILE ARL- ID 231923;
- BRANDORBI SRLS - ID 366645;

e la conseguente necessità di autorizzare le variazioni richieste, a seguito delle quali l'intervento finanziario concesso viene ridotto come riportato dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visti :

- la legge n. 57/2001 e il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Dato atto che:

- gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono in carico al dirigente pro-tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese;
- in data 22 ottobre 2018 è stata effettuata la visura prevista dal Regolamento RNA (Aiuti, De Minimis e Deggen-dorf) ed in data 23 ottobre 2018 è stato ottenuto il rilascio del COVAR indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- si provvederà tempestivamente a convalidare il presente aiuto nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che affida l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mora;
- la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV provvedimento organizzativo 2018», con cui, tra l'altro, è stata istituita la nuova Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese nominando Dirigente della stessa Simona Martino;

Dato atto che:

## Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

- l'art. 20 del bando «Linea Intraprendo» individua come Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore della Struttura Agevolazioni alle Imprese ora Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese di cui alla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV provvedimento organizzativo 2018»;

Visti:

- il d.d.u.o.n. 11203 del 31 luglio 2018, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;
- il d.d.u.o.n. 11624 del 06 agosto 2018 con il quale è stato nominato il RUP del bando;

Dato atto che sono stati rispettati i termini previsti dal bando in merito all'assunzione del presente provvedimento;

Vista la l.r.n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r.n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la l.r.n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

## DECRETA

1. di prendere atto e approvare, a valere sul bando «Linea Intraprendo» ASSE PRIORITARIO III - AZIONE III.3.A.1.1. «INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE», l'esito istruttorio trasmesso dall'ente gestore Finlombarda s.p.a. relativo alle richieste di variazione presentate dalle imprese FRATELLO SOLE SOC. CONSORTILE ARL e BRANDORBI SRLS, a seguito delle quali l'intervento finanziario concesso si riduce come riportato nell'Allegato 1;

2. di approvare conseguentemente l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, a parziale modifica degli importi indicati nel decreto di concessione n. 6706 del 07 giugno 2017;

3. di procedere all'economia degli impegni decretati a favore dei soggetti su indicati, relativi alla quota di contributo a fondo perduto, a valere sul bilancio regionale;

4. di modificare gli impegni indicati nella tabella seguente:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2018	Modifica ANNO 2019	Modifica ANNO 2020
14.01.203.10839	2018	3210	0	-1.304,66	0,00	0,00
14.01.203.10855	2018	3211	0	-913,26	0,00	0,00
14.01.203.10873	2018	3214	0	-391,40	0,00	0,00

5. di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR, COVAR) previste dal RNA;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 6706 del 07 giugno 2017 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

7. di trasmettere per gli adempimenti di competenza alle imprese di cui all'Allegato 1, al gestore del Fondo «INTRAPRENDO», Finlombarda SpA, e a Lombardia Informatica s.p.a., il presente atto unitamente agli esiti istruttori trasmessi da Finlombarda s.p.a. riferiti alla modifica del programma di spesa ed alla variazione dell'Intervento Finanziario;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di regione dedicato alla programmazione comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)).

Il dirigente  
Simona Martino

Allegato 1

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - VARIAZIONE DI PROGETTO E DI INTERVENTO FINANZIARIO														
N.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE RICHIEDENTE	P.IVA	DECRETO DI CONCESSIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	RNA COD. COR	RNA COD. COVAR	Investimento ammesso	Intervento Finanziario concesso	Intervento Finanziario: quota a rimborso	Intervento Finanziario: quota a fondo perduto	VARIAZIONE Investimento ammesso	VARIAZIONE Intervento Finanziario concesso	VARIAZIONE Intervento Finanziario: quota a rimborso	VARIAZIONE Intervento Finanziario: quota a fondo perduto
1	231923	FRATELLO SOLE SOC. CONSORTILE ARL	02292700990	n° 6706 del 07-06-2017	252354	106901	€ 120.000,00	€ 65.000,00	€ 58.500,00	€ 6.500,00	€ 92.028,04	€ 55.216,82	€ 49.695,14	€ 5.521,68
2	366645	BRANDORBI SRLS	09374910967	n° 6706 del 07-06-2017	257496	106902	€ 75.370,00	€ 48.990,00	€ 44.091,00	€ 4.899,00	€ 50.277,00	€ 32.680,05	€ 29.412,05	€ 3.268,00
							€ 195.370,00	€ 113.990,00	€ 102.591,00	€ 11.399,00	€ 142.305,04	€ 87.896,87	€ 79.107,19	€ 8.789,68

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

**D.d.s. 24 ottobre 2018 - n. 15386  
2014IT16RFP012 - Bando Linea «Intraprendo» - Asse prioritario  
III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di  
nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso  
l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»-  
Esiti istruttori - 49° provvedimento**

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI  
PER LE START UP, L'ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo europeo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, che prevede nell'ambito dell'Asse III la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese;
- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Richiamata la d.g.r. n. 3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;

Richiamate le d.g.r.:

- n. 3960/2015 «Determinazioni in merito al POR/FESR 2014/2020: istituzione della «LINEA START E RESTART» - Asse III Azione 3.A.1.1. e approvazione dei relativi criteri applicativi», che ha previsto l'istituzione del relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- n. 5033/2016 di approvazione della Linea «INTRAPRENDO» con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00 e in modifica alla precedente d.g.r. n. 3960/2015;
- n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1<sup>a</sup> finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di euro 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;

- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo stesso;

- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1° finestra;
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 «Incremento della dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo»;
- il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO», a far data 4 ottobre 2017;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.u.o. n. 6372/2016, ed in particolare:

• l'art. 13:

- l'istruttoria delle domande viene realizzata con una procedura valutativa a sportello e prevede una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito realizzate da parte del soggetto gestore Finlombarda s.p.a.;
- entro 20 giorni dal termine dell'istruttoria, il responsabile del procedimento approva con proprio provvedimento:
- l'elenco delle domande ammissibili (decreto di concessione) e non ammissibili all'Intervento Finanziario con riferimento alle categorie di soggetti MPML e Liberi Professionisti in forma singola;
- l'elenco delle domande ammissibili (decreto di assegnazione) e non ammissibili all'Intervento Finanziario con riferimento alle categorie di «Soggetti Aspiranti».

Visto gli esiti istruttori rilasciati da Finlombarda s.p.a. attraverso il sistema informatico SiAge come di seguito specificato:

- n. 7 domande ammesse a concessione/assegnazione dell'intervento finanziario, a seguito di conclusione dell'istruttoria di merito;
- n. 1 domanda non ammessa all'istruttoria di merito a seguito di istruttoria formale;
- n. 4 domande non ammesse all'intervento finanziario a seguito di istruttoria di merito, così come ulteriormente comunicato da Finlombarda s.p.a. con PEC prot. Regionale n. 16877 del 5 ottobre 2018, n. 17220 del 16 ottobre 2018, n. 17342 del 18 ottobre 2018 e n. 17521 del 24 ottobre 2018;

Rilevato che sulla base di tali esiti in relazione alla disponibilità finanziaria prevista dal bando, sono stati predisposti i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - domande ammesse (concessione) all'Intervento Finanziario per le categorie di soggetti MPML e Liberi Professionisti in forma singola;
- Allegato 2 - domande ammesse (assegnazione) all'Intervento Finanziario per la categoria di «Soggetti Aspiranti»;
- Allegato 3 - domanda non ammessa all'istruttoria di merito a seguito di istruttoria formale;
- Allegato 4 - domande non ammesse all'intervento finanziario a seguito di istruttoria di merito;

Verificata la regolarità contributiva certificata dai DURC delle imprese di cui al citato Allegato 1 che risultano beneficiarie dell'intervento finanziario;

Ritenuto conseguentemente di approvare gli esiti istruttori delle domande ammissibili all'intervento finanziario di cui ai citati Allegati 1 e 2 e di procedere alla concessione (Allegato 1) e all'assegnazione (Allegato 2) degli importi ivi indicati, per un ammontare di € 432.165,00;

Dato atto che all'importo di € 432.165,00, su indicato, sono destinate le disponibilità finanziarie a valere:

- sul FONDO LINEA INTRAPRENDO, costituito presso Finlombarda attuazione della d.g.r. n. 5033/2016, per la quota di € 388.948,50 (quota a finanziamento);
- sul Bilancio regionale per la quota di € 43.216,50 (quota a fondo perduto);

Dato atto che i progetti di cui all'Allegato 1 verranno conclusi e rendicontati negli esercizi 2019 e 2020, come dichiarato dai soggetti beneficiari nella documentazione allegata alla domanda di contributo;

Ritenuto di procedere, a valere sul Bilancio regionale, per gli interventi finanziari oggetto di concessione (quota a fondo perduto) all'assunzione di impegno di spesa per l'esercizio 2019 - pari ad € 6.500,00 e per l'esercizio 2020 - pari ad € 12.920,00 a favore dei soggetti beneficiari indicati al citato Allegato 1, rinviando a successivo provvedimento l'impegno di spesa a favore dei soggetti beneficiari indicati al citato Allegato 2 in attuazione di quanto previsto al citato art. 14.1.4 del bando;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che affida l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mora;
- la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV provvedimento organizzativo 2018», con cui, tra l'altro, è stata istituita la nuova Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese nominando Dirigente della stessa Simona Martino;

Dato atto che:

- l'art. 20 del bando «Linea Intraprendo» individua come Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore della Struttura Agevolazioni alle Imprese ora Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese di cui alla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV provvedimento organizzativo 2018»;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 11203 del 31 luglio 2018, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;
- il d.d.u.o. n. 11624 del 06 agosto 2018 con il quale è stato nominato il RUP del bando;

Dato atto che sono stati rispettati i termini previsti dal bando in merito all'assunzione del presente provvedimento;

Visti:

- la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Dato atto che:

- gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono in carico al dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese;
- in data 23 ottobre 2018 è stata effettuata la visita prevista dal Regolamento RNA (Aiuti, De Minimis e Deggendorf) ed in data 23 ottobre 2018 è stato ottenuto il rilascio del COR;
- si provvederà tempestivamente a convalidare il presente aiuto nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che per il soggetto di cui al citato Allegato 2 non occorre procedere ad alcun aggiornamento nel RNA (Registro Nazionale Aiuti) in quanto tale soggetto non risulta beneficiario di concessione di intervento finanziario ma di sola assegnazione in quanto tenuto ad assolvere preventivamente gli obblighi previsti dal bando agli artt. 6.1.c e 14.1, pena decadenza dell'Intervento Finanziario;

Valutato che gli investimenti realizzati dai soggetti beneficiari oggetto del presente atto sono strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento connessi alle risorse complessive dell'Asse III Azione 3.A.1.1. Bando «Linea Intraprendo - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE»;

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2019 e 2020;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di prendere atto e approvare, a valere sul bando «Linea Intraprendo» ASSE PRIORITARIO III - AZIONE III.3.A.1.1. «INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE», gli esiti istruttori trasmessi dall'ente gestore Finlombarda S.p.A., di cui ai seguenti Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Domande ammesse all'Intervento Finanziario per le categorie di soggetti MPMI e Liberi Professionisti in forma singola, per le quali si procede alla contestuale concessione dell'intervento finanziario, per l'ammontare complessivo di € 194.200,00;
- Allegato 2 - Domande ammesse all'Intervento Finanziario per le categorie di «Soggetti Aspiranti», per le quali si procede alla contestuale assegnazione dell'intervento finanziario, per l'ammontare complessivo di € 237.965,00;
- Allegato 3 - Domanda non ammessa all'istruttoria di merito a seguito di istruttoria formale;
- Allegato 4 - Domande non ammesse all'intervento finanziario a seguito dell'istruttoria di merito;

2. di comunicare ai soggetti beneficiari, di cui agli Allegati 1 e 2 il presente atto, unitamente al dettaglio del piano finanziario eventualmente rideterminato per effetto dell'istruttoria di merito;

3. di assumere, sul bilancio regionale, gli impegni a favore dei beneficiari di cui all'Allegato 1, indicato nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
DREAMA SRL	982073	14.01.203.10839	0,00	3.250,00	0,00
DREAMA SRL	982073	14.01.203.10855	0,00	2.275,00	0,00
DREAMA SRL	982073	14.01.203.10873	0,00	975,00	0,00
BANDO INTRA- PRENDO - QUOTA UE - 2020	55180	14.01.203.10839	0,00	0,00	6.460,00
BANDO INTRA- PRENDO - QUOTA STATO- 2020	55181	14.01.203.10855	0,00	0,00	4.522,00
BANDO INTRA- PRENDO - QUOTA RL 2020	55182	14.01.203.10873	0,00	0,00	1.938,00

4. di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR) previste dal RNA per i soggetti di cui al citato Allegato 1;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

6. di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati agli Allegati 3 e 4 al gestore del Fondo «INTRAPRENDO», Finlombarda s.p.a., e a Lombardia Informatica s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di regione dedicato alla programmazione comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)).

Il dirigente  
Simona Martino

— • —

Allegato 1

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - DOMANDE AMMESSE A CONCESSIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO - MPMI (riapertura sportello)										
N.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE MPMI	P.IVA/C.F.	TITOLO PROGETTO	RNA - Codice COR	Investimento	Intervento	Intervento	Intervento	Esito/quadro cauzionale
						ammesso	Finanziario	Finanziario: quota	Finanziario: quota a	
						concesso	concesso	a rimborso	fondo perduto	
						(finanziamento)				
1	942421	OFFICINA DEL SOLE SRL	10143840964	Officina del sole	651816	€ 100.000,00	€ 65.000,00	€ 58.500,00	€ 6.500,00	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso
2	933787	THIRSTY SRL	09721680966	www.thirstydelivery.com	651852	€ 107.000,00	€ 64.200,00	€ 57.780,00	€ 6.420,00	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso
3	814775	DREAMA SRL	04262600168	Dreama srl	651872	€ 100.000,00	€ 65.000,00	€ 58.500,00	€ 6.500,00	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso
						€ 307.000,00	€ 194.200,00	€ 174.780,00	€ 19.420,00	

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

Allegato 2

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - DOMANDE AMMESSE ALL'ASSEGNAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO - ASPIRANTI IMPRENDITORI (riapertura sportello)										
N.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE ASPIRANTE IMPRENDITORE	CODICE FISCALE	TITOLO PROGETTO	TIPOLOGIA DI SOGGETTO	Investimento ammesso	Intervento Finanziario assegnato	Intervento Finanziario: quota a rimborso (finanziamento)	Intervento Finanziario: quota a fondo perduto	Esito/quadro cauzionale
1	909410	DE LAURENTIIS CLAUDIO	DLRCLD67S15F205C	my cheese	Aspirante imprenditore	€ 136.405,00	€ 65.000,00	€ 58.500,00	€ 6.500,00	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso
2	950120	ALBASIO MARCO	LBSMRC65A09H501X	Tea & Tao	Aspirante imprenditore	€ 66.100,00	€ 42.965,00	€ 38.668,50	€ 4.296,50	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso
3	954865	SONZOGNI LAURA	SNZLRA61M66L400N	Utopia: museo delle illusioni	Aspirante imprenditore	€ 131.904,85	€ 65.000,00	€ 58.500,00	€ 6.500,00	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso
4	924750	FERRARIO FRANCESCA	FRRFNC66S43B300S	Francesca Ferrario	Aspirante imprenditore	€ 101.900,00	€ 65.000,00	€ 58.500,00	€ 6.500,00	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso
						€ 436.309,85	€ 237.965,00	€ 214.168,50	€ 23.796,50	

Allegato 3

Bando "LINEA INTRAPRENDO" - DOMANDE NON AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA DI MERITO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA FORMALE (riapertura sportello)						
N.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE RICHIEDENTE	TITOLO PROGETTO	TIPOLOGIA SOGGETTO	SEDE OPERATIVA	MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'
1	978985	BCS SRLS	The coffy way	MPMI	Milano	Domanda non ammissibile per assenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti ex art 6.1.1.a) del bando (MPMI inattiva alla data di presentazione della domanda).

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

**Allegato 4**

<b>Bando "LINEA INTRAPRENDO" - DOMANDE NON AMMESSE ALL'INTERVENTO FINANZIARIO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DI MERITO (riapertura sportello)</b>						
<b>N.</b>	<b>ID DOMANDA</b>	<b>DENOMINAZIONE RICHIEDENTE</b>	<b>TITOLO PROGETTO</b>	<b>TIPOLOGIA SOGGETTO</b>	<b>SEDE OPERATIVA</b>	<b>MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'</b>
1	897975	JAGUAR PUBLISHING SRLS	Sviluppo linee editoriali	MPMI	Milano	Domanda inammissibile ai sensi dell'art 13.2.3. b) del bando.
2	818824	SGM SRL	Sgm srl	MPMI	Milano	Mancato raggiungimento del punteggio minimo relativo all'analisi economico - finanziaria ex art. 13.2 c. 5 del bando.
3	950697	SERTORELLI ECOHAUS SRL C.V. - CREARE VALORE SOCIETA'	Sviluppo MPMI operante nel campo della bioedilizia	MPMI	Bormio (SO)	Mancato raggiungimento del punteggio minimo relativo all'analisi economico - finanziaria ex art. 13.2 c. 5 del bando.
4	959040	COOPERATIVA SOCIALE	Lavoro al centro	MPMI	Crema (CR)	Mancato raggiungimento del punteggio minimo relativo all'analisi economico - finanziaria ex art. 13.2 c. 5 del bando.

## D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

D.d.s. 23 ottobre 2018 - n. 15313

**Patto per la Regione Lombardia - approvazione delle «linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014 - 2020 per interventi a titolarità regionale con Infrastrutture Lombarde s.p.a. (ILSPA) soggetto attuatore»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE

Viste:

- la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che all'art. 1, comma 6, determina la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (FSC 2014-2020);
- la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse FSC 2014-2020;

Considerato che:

- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, in attuazione dell'art. 1, comma 703, lettere a) e b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha individuato le Aree Tematiche per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 e la relativa dotazione finanziaria e ha stabilito le regole del funzionamento del Fondo stesso;
- il 25 novembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia hanno stipulato il Patto per la Regione Lombardia, il quale, tra i finanziamenti indicati nell'allegato A, area tematica «Infrastrutture», prevede euro 25.000.000,00 per la riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l'asse interurbano di Bergamo ed euro 47.600.000,00 per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari, a valere sulle risorse della programmazione FSC 2014-2020;
- con delibera n. 56 del 1 dicembre 2016, il CIPE ha determinato la dotazione finanziaria del Patto a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la Regione Lombardia (punto 1, comma 1.2, lettera b) del deliberato) in 718,70 milioni di euro;
- con circolare CIPE n. 1 del 6 maggio 2017 sono state previste alcune precisazioni in tema di governance, riprogrammazione/rimodulazione revoca e disposizioni finanziarie relative al Fondo Sviluppo e Coesione (in seguito FSC);
- la d.g.r. n. X/7246 del 17 ottobre 2017, così come modificata dalla d.g.r. n. XI/322 del 10 luglio 2018, individua gli interventi e assegna i 47.600.000,00 euro a valere sui fondi FSC da destinarsi alla messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari;
- con delibera n. 26 del 28 Febbraio 2018 il CIPE ha, tra l'altro, aggiornato le regole di funzionamento del FSC 2014- 2020, fissando al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Visto il decreto del Dirigente della Struttura Coordinamento programmazione comunitaria e gestione Fondo sviluppo e coesione n. 9697 del 29 giugno 2018 avente ad oggetto «Patto per la Regione Lombardia. Aggiornamento del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) per gli interventi finanziati con il Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, adottato con decreto n.2463 del 23 febbraio 2018»;

Considerato che il predetto SI.GE.CO. prevede l'approvazione delle Linee Guida da parte del Responsabile della Gestione, individuato nel Dirigente pro tempore della Struttura Rete Stradale e Autostradale per gli interventi a titolarità regionale;

Visto il documento «Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014 - 2020 per interventi con ILSPA soggetto attuatore», allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Dato atto che tale documento sviluppa gli aspetti operativi e procedurali ai fini del finanziamento a valere sul fondo FSC 2014 - 2020, relativamente al monitoraggio procedurale, finanziario e alla rendicontazione delle spese, nonché agli impegni e agli obblighi vincolanti cui deve attenersi il soggetto beneficiario;

Ritenuto, conseguentemente, di procedere all'approvazione del sopraccitato documento «Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014 - 2020 per interventi a titolarità regionale con ILSPA soggetto attuatore», allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista l.r. n.20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso ter 1005.246 «Avvio, avanzamento e completamento delle opere stradali e autostradali» del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla d.c.r.n. 64 del 10 luglio 2018;

Acquisita la condivisione dell'Autorità di gestione del FSC 2014-2020 in data 22 ottobre 2018, prof.A1.2018.0240529;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, il documento «Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014 - 2020 per interventi a titolarità regionale con Infrastrutture Lombarde s.p.a. (ILSPA) soggetto attuatore», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Di stabilire, per le motivazioni richiamate in premessa, che le Linee Guida di cui al punto 1 si applicano a tutti gli interventi a titolarità regionale aventi Infrastrutture Lombarde spa quale soggetto attuatore.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito dedicato ai fondi FSC <http://www.fsc.regione.lombardia.it/>.

4. Di trasmettere il presente decreto ad Ilspa.

5. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.

Il dirigente  
Carmine D'Angelo

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



**PATTO PER LA REGIONE LOMBARDIA**  
**Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale**  
**della Regione Lombardia**

**Linee Guida per la rendicontazione dei costi ammissibili**  
**a valere sul FSC 2014-2020 per interventi a titolarità regionale con**  
**Infrastrutture Lombarde SPA (ILSPA) soggetto attuatore**

**Area tematica del Patto: Infrastrutture**

## INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Requisiti di ammissibilità delle spese**
- 3. Spese ammissibili**
- 4. Modalità di rendicontazione e di presentazione delle richieste di pagamento**
- 5. Modalità di pagamento**
- 6. Monitoraggio**
- 7. Varianti in corso d'opera**
- 8. Rideterminazione della spesa ammissibile**
- 9. Obblighi di ILspa**
- 10. Pubblicazione**
- 11. Trattamento dei dati**
- 12. Modulistica**

## 1. Premessa

Le presenti Linee Guida descrivono le modalità cui deve attenersi Infrastrutture Lombarde spa (di seguito ILspa) in qualità di soggetto attuatore (stazione appaltante della progettazione e/o attuazione dell'opera) per la rendicontazione e le richieste di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di interventi a titolarità regionale, finanziati a valere sulle risorse FSC 2014-2020 del Patto Lombardia. Per ciascuno degli interventi è stata o sarà sottoscritta una specifica convenzione (di seguito Convenzione).

## 2. Requisiti di ammissibilità delle spese

Sono considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
- effettive, ossia sostenute da ILspa: i giustificativi di spesa devono essere intestati ad ILspa e, per le attività svolte internamente da ILspa, devono essere intestati a Regione;
- comprovabili attraverso giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente):
  - corredati da bonifico bancario o postale (accompagnato da documento della banca/posta attestante l'esecuzione con esito positivo dell'operazione, nel rispetto della normativa nazionale vigente) o mandato di pagamento quietanzato;
  - emessi a partire dal giorno 1° gennaio 2014;
  - che riportino il riferimento inequivocabile all'intervento finanziato;
  - che riportino nell'oggetto il riferimento "Spesa rendicontata di euro \_\_\_\_ di cui euro \_\_\_\_ a valere sul FSC 2014-2020 di Regione Lombardia – CUP \_\_\_\_".
- registrate nella contabilità di ILspa e chiaramente identificabili tramite la tenuta di contabilità separata o di una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative al progetto finanziato, nel rispetto della normativa nazionale vigente;
- rendicontate secondo le modalità previste dal presente documento.

Non sono considerati ammissibili i pagamenti in contanti.

## 3. Spese ammissibili

Nell'ambito del quadro economico complessivo dell'intervento, sono ammissibili le voci di spesa sostenute a partire dal 1° gennaio 2014 ed entro il 31 dicembre 2025, termine ultimo del periodo di attuazione, e comunque nel rispetto dei tempi di attuazione stabiliti nella relativa Convenzione sottoscritta e dei requisiti generali di ammissibilità, coerentemente con quanto previsto nell'ambito della delibera CIPE n. 25/2016, lett. i) e n.26/2018 e che siano riconducibili alle seguenti voci di costo anche in conformità con il D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.1:

- nel caso di appalto anche di lavori:
  - a.1. lavori a misura, a corpo, in economia;
  - a.2. oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
  - b. somme a disposizione della stazione appaltante per:
    1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
    2. rilievi, accertamenti e indagini;
    3. allacciamenti ai pubblici servizi;
    4. imprevisti;
    5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
    6. spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
    7. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
    8. eventuali spese per commissioni giudicatrici;
    9. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
    10. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
    11. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;
    12. Eventuali costi interni.
- nel caso di appalto solo di servizi:
  1. spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016;
  2. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
  3. eventuali spese per commissioni giudicatrici;
  4. spese per pubblicità;
  5. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. L'IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, senza possibilità di recupero;
  6. Eventuali costi interni.

In coerenza con quanto previsto all'articolo 14 della Convenzione Quadro approvata con DGR n. X/7652 del 2017 e sottoscritta tra Regione Lombardia e ILspa in data 31 gennaio 2018 ILspa, qualora previsto nel Quadro economico, potrà rendicontare, per le attività svolte tramite proprio personale, costi interni diretti ed indiretti.

I costi interni (diretti ed indiretti) sono determinati dal costo aziendale del personale direttamente imputato alla commessa oltre ad una quota forfettaria (che non necessita di giustificativi) di spese generali pari al 15% dei costi del personale rendicontati.

---

1 In coerenza con gli articoli 23 e 216 del D. Lgs n. 50/2016 e nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale relativo alla definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, si riportano le voci di costo previste nell'ambito del DPR 207/2010.

## 4. Modalità di rendicontazione e di presentazione delle richieste di pagamento

La rendicontazione di tutte le spese relative all'intervento deve essere inserita da ILspa nel Sistema Informativo SIAGE secondo le modalità riportate all'art. 5.

Le richieste di pagamento, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato, devono essere presentate, tramite il Sistema Informativo SIAGE, a Regione Lombardia, DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, utilizzando la modulistica scaricabile dal Sistema Informativo e allegata alle presenti Linee Guida.

## 5. Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo di cui al Quadro economico, allegato alla relativa convenzione sottoscritta, esclusi eventuali ulteriori importi a carico o a favore di altri soggetti, se previsti nella relativa convenzione, sarà effettuato a favore di ILspa con le seguenti modalità:

- la prima quota, nella percentuale prevista nella relativa convenzione, (IVA ed oneri accessori inclusi) successivamente alla firma della Convenzione tra Regione e ILspa. A tal fine ILspa deve compilare e trasmettere tramite il Sistema Informativo SIAGE il Modulo 1 "Richiesta di erogazione della prima quota", allegando:
  - l'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
  - la scheda inerente il CUP e gli indicatori;
  - il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento;
- la seconda quota, nella percentuale prevista nella relativa convenzione, riferita al Quadro Economico così come risultante dall'aggiudicazione (IVA ed oneri accessori inclusi), al netto dei ribassi d'asta e dedotta la somma già corrisposta, al verificarsi dell'evento o della consegna del prodotto previsto nella relativa convenzione. A tal fine ILspa deve aver provveduto al caricamento, nell'apposita sezione per la rendicontazione del Sistema informativo SIAGE, dei giustificativi relativi alle spese di progettazione e affidamento lavori e/o servizi sostenute, e avendo eventualmente acquisito l'espressione della Regione circa la valutazione di adeguatezza e completezza del prodotto consegnato, se prevista nella relativa convenzione. ILspa deve inoltre aver compilato e trasmesso, tramite il Sistema Informativo SIAGE, il Modulo 2 "Richiesta di erogazione della seconda quota", allegando i seguenti documenti:
  - gli atti e i verbali riguardanti la/le proposte di aggiudicazione e la/le aggiudicazioni definitive dei servizi e/o dei lavori e i relativi contratti di affidamento;
  - il quadro economico dell'intervento aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione dei servizi e/o dei lavori (Modulo 5a o 5b "Quadro economico");
  - il cronoprogramma dell'intervento aggiornato e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
  - il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
  - il/i codici identificativi di gara (CIG);
  - la/le check list sugli appalti pubblici secondo lo schema scaricabile al <http://www.fsc.regione.lombardia.it> e relativo alla procedura adottata sia con

riferimento ai lavori, servizi e forniture, che con riferimento ad affidamenti in house;

- (ove prevista) la terza quota, nella percentuale indicata nella relativa convenzione, riferita al Quadro Economico così come risultante a seguito dell'aggiudicazione (IVA ed oneri accessori inclusi), dedotte le somme già corrisposte, a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per l'importo indicato nella relativa convenzione. A tal fine ILspa deve avere provveduto al caricamento, nell'apposita sezione per la rendicontazione del Sistema informativo SIAGE, dei giustificativi di spesa, e relativi pagamenti, per l'importo previsto nella relativa convenzione, avendo eventualmente acquisito l'espressione della Regione circa la valutazione di adeguatezza e completezza del prodotto consegnato, se prevista nella relativa convenzione. ILspa deve, inoltre, compilare e trasmettere tramite il Sistema Informativo SIAGE il Modulo 3 "Richiesta di erogazione della terza quota" allegando i seguenti documenti:
  - in caso di lavori, il verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;
  - la dichiarazione del Direttore Lavori che attesti il livello di avanzamento dei lavori;
  - il cronoprogramma dell'intervento aggiornato e sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento;
  - il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
  - una foto digitale che comprovi l'applicazione delle "Indicazioni per cartellonistica e pubblicità", pubblicate nel sito della Regione Lombardia <http://www.fsc.regione.lombardia.it/>;
- Saldo (IVA ed oneri accessori inclusi), a seguito della presentazione del documento finale, oppure del collaudo tecnico – amministrativo dell'intervento e del Quadro Economico finale, nonché della rendicontazione a finire delle spese sostenute, avendo eventualmente acquisito l'espressione della Regione circa la valutazione di adeguatezza e completezza del prodotto consegnato, se prevista nella relativa convenzione. A tal fine, ILspa deve aver provveduto al caricamento, nell'apposita sezione per la rendicontazione del Sistema Informativo SIAGE, dei giustificativi di spesa, e di pagamento, relativi alle spese sostenute per la realizzazione del 100% delle attività previste dalla Convenzione e compilare e trasmettere tramite il Sistema Informativo SIAGE il Modulo 4 "Richiesta di erogazione della quarta quota (saldo)", allegando la seguente documentazione:
  - nel caso di lavori, il certificato di collaudo e relativo provvedimento di approvazione;
  - il quadro economico finale (Modulo 5a o 5b);
  - una relazione tecnica finale riportante una descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti, anche mediante la valorizzazione degli indicatori definiti al momento del caricamento del progetto sul Sistema Informativo SIAGE.

La rendicontazione finale delle spese di cui sopra deve essere trasmessa entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo dell'intervento stesso o dall'espressione della Regione circa la valutazione di adeguatezza e completezza del prodotto consegnato, ove prevista.

Ciascuna erogazione avverrà da parte di Regione Lombardia entro 60 giorni dalla singola richiesta completa della relativa documentazione.

## 6. Monitoraggio

Ai fini del primo invio dei dati alla Banca Dati Unitaria del MEF-IGRUE, ILspa provvederà ad alimentare il Sistema Informativo SIAGE con tutti i dati di progetto richiesti.

Inoltre, nel corso dell'avanzamento dell'intervento, ILspa è tenuta ad alimentare SIAGE con le seguenti modalità:

- nella Sezione "Monitoraggio procedurale", con cadenza bimestrale, l'avanzamento delle fasi procedurali, aggiornando le date effettive di inizio e conclusione delle fasi di progettazione, contratto, esecuzione lavori e collaudo;
- nella Sezione "Monitoraggio finanziario", l'avanzamento dei costi realizzati, inserendo l'elenco dei giustificativi di spesa fino a quel momento disponibili, allegando l'attestazione della regolare esecuzione/certificato di pagamento e indicando la percentuale di avanzamento dell'intero intervento.

Inoltre, ILspa si impegna a confermare e/o adeguare il cronoprogramma di spesa entro il 30 giugno di ciascun anno di realizzazione dell'intervento.

ILspa si impegna infine alla compilazione dell'applicativo di monitoraggio Stradenet.

## 7. Varianti in corso d'opera

Per le eventuali varianti in corso d'opera (ove previste dalla relativa convenzione), ammissibili ai sensi dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. e della Delibera CIPE n. 25/2016, che comportano modifiche rilevanti delle opere e/o che attengono alla loro funzionalità o localizzazione, ILspa richiede il preventivo assenso a Regione Lombardia, che risponderà in tempi compatibili con il cronoprogramma, inviando il Modulo 6 "Comunicazione relativa a varianti in corso d'opera", in cui andrà specificato l'oggetto della variante, citando con precisione il riferimento di legge e allegando la relazione e la documentazione progettuale nonché il quadro economico aggiornato.

Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

## 8. Rideterminazione della spesa ammissibile

In sede di erogazione del saldo, verificata la documentazione fornita, Regione Lombardia procede alla rideterminazione della spesa ammissibile in relazione a variazioni in negativo dell'ammontare delle spese di pertinenza effettivamente sostenute.

Tale rideterminazione può avvenire anche in diverse fasi secondo quanto previsto nelle singole convenzioni attuative.

## 9. Obblighi di ILspa

ILspa è tenuta ad informare Regione Lombardia rispetto allo stato di attuazione degli interventi e a trasmettere mediante il Sistema Informativo SIAGE tutta la documentazione inerente alle diverse fasi progettuali.

E' tenuta a:

- realizzare le attività secondo le modalità previste nella Convenzione sottoscritta e nei tempi di attuazione stabiliti;
- garantire l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (proposta di

aggiudicazione di appalti di lavori ai sensi del d.lgs. n. 50/2016) entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse come prescritto nelle delibere CIPE n.25 del 10 agosto 2016 e n.26 del 28 febbraio 2018;

- garantire il monitoraggio secondo le disposizioni di cui all'art. 6;
- conformarsi alle disposizioni vigenti in materia ambientale, di appalti pubblici e di quanto previsto dalla legislazione di settore;
- assicurare una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali e/o nazionali, tutta la documentazione di competenza relativa al progetto, ivi compresa la documentazione cartacea già inserita nel Sistema Informativo;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento ricevuto;
- trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679.

Inoltre ILspa è tenuta a evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che l'intervento è stato realizzato con risorse a valere sul Patto per la Regione Lombardia FSC 2014-2020, secondo le "Indicazioni per cartellonistica e pubblicità" pubblicate sul sito <http://www.fsc.regione.lombardia.it/>

## 10. Pubblicazione

Le Linee Guida sono pubblicate nel sito della Regione Lombardia <http://www.fsc.regione.lombardia.it/>.

## 11. Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e dei D.lgs. n.196/2003 e n.101/2018, i dati acquisiti in esecuzione delle Linee Guida saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste nel Patto per la Regione Lombardia e nella Convenzione sottoscritta il 6 aprile 2018 e saranno trattati con modalità manuale e informatica.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Regione Lombardia nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1-20124 Milano.

Il responsabile della Protezione dei Dati di Regione Lombardia (DPO) può essere contattato all'indirizzo email: [infoweb@regione.lombardia.it](mailto:infoweb@regione.lombardia.it).

I dati saranno comunicati, per finalità istituzionali, all' IGRUE - l'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.

I dati saranno conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo.

In ogni momento gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

## **12. Modulistica**

Modulo 1 “Richiesta di erogazione della prima quota”,  
Modulo 2 “Richiesta di erogazione della seconda quota”,  
Modulo 3 “Richiesta di erogazione della terza quota”,  
Modulo 4 “Richiesta di erogazione della quarta quota (saldo)”,  
Modulo 5a “Quadro economico (lavori)”,  
Modulo 5b “Quadro economico (servizi)”,  
Modulo 6 “Comunicazione relativa a variante in corso d’opera”.

**Modulo 1 - Richiesta di erogazione della prima quota**

Spett.le  
D.G. INFRASTRUTTURE,  
TRASPORTI E MOBILITA'  
SOSTENIBILE  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 - Milano

**Oggetto:** Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020

Progetto \_\_\_\_\_

**Richiesta di erogazione della prima quota**

CUP \_\_\_\_\_

Id Progetto \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_.

in qualità di Legale Rappresentante/delegato del Soggetto Attuatore  
\_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune  
di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

**Vista** la Convenzione sottoscritta in data \_\_\_\_\_ (di seguito Convenzione) con cui il valore del progetto a valere sul FSC 2014-2020 è definito pari a € \_\_\_\_\_;

**Consapevole** che le richieste di erogazione sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

**CHIEDE**

l'erogazione della prima quota a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 pari a € \_\_\_\_\_ da accreditarsi sul c/c della banca \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_

**SI IMPEGNA**

- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione e dalle Linee guida di rendicontazione;
- a provvedere all'affidamento dei lavori o dei servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- ad assumere gli obblighi giuridicamente vincolanti (proposta di aggiudicazione di appalti di lavori o servizi ai sensi del d.lgs. n. 50/2016) entro il 31 dicembre 2021;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione ed, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata presso \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ ed a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento ricevuto;
- ad assicurare una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti;

**ALLEGA**

- l'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- la scheda inerente il CUP e gli indicatori;
- il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
delegato

**Modulo 2 - Richiesta di erogazione della seconda quota**

D.G. INFRASTRUTTURE,  
TRASPORTI E MOBILITA'  
SOSTENIBILE  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 - Milano

**Oggetto:** Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020  
Progetto \_\_\_\_\_

**Richiesta di erogazione della seconda quota**

CUP \_\_\_\_\_

Id Progetto \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_.

in	qualità	di	Legale	Rappresentante/delegato	del	Soggetto	Attuatore
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
di	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
indirizzo	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**Vista** la Convenzione sottoscritta in data \_\_\_\_\_ (di seguito Convenzione) con cui il valore del progetto a valere sul FSC 2014-2020 è definito pari a € \_\_\_\_\_;

**Considerato** che con atto n. ... del ... si è provveduto all'affidamento dei lavori/servizi ..... a .....

**Consapevole** che le richieste di erogazione sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000;

**[eventuale] Vista** l'espressione della Regione, nota prot. n. \_\_\_\_\_, circa la valutazione di adeguatezza e completezza del prodotto \_\_\_\_\_ consegnato;

**CHIEDE**

l'erogazione della seconda quota a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 pari a € \_\_\_\_\_ da accreditarsi sul c/c della banca \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_

**A TAL FINE DICHIARA**

- che l'affidamento dei lavori è avvenuto nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- che l'affidamento dei servizi/forniture di \_\_\_\_\_ è avvenuto nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- che le obbligazioni giuridicamente vincolanti (proposta di aggiudicazione degli appalti di lavori/servizi) sono state assunte il \_\_\_\_\_ ;
- che le spese sostenute rispettano i requisiti e le condizioni previste nella Convenzione e nelle linee guida di rendicontazione;
- che le spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione di tutte le attività previste dalla Convenzione corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento trasmessi tramite il Sistema Informativo SIAGE;

**ALLEGA**

- gli atti e i verbali riguardanti la/le proposte di aggiudicazione e la/le aggiudicazioni definitive;
- il/i contratti di affidamento sottoscritti con l'aggiudicatario;
- il quadro economico aggiornato, firmato digitalmente dal Responsabile unico del procedimento, a seguito della procedura di aggiudicazione dei lavori sia nel format risultante dal sistema SIAGE (Modulo 5a o 5b) sia nel format di cui all'Allegato 2 alla Convenzione;
- il cronoprogramma dell'intervento aggiornato e sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento;
- il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento e sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento;
- la/le check list sugli appalti pubblici compilate;
- il/i codici identificativi di gara (CIG)
- i giustificativi di spesa e di pagamento che riportino nella causale la dicitura "Spesa rendicontata di € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ a valere sul FSC 2014-2020 di Regione Lombardia – CUP \_\_\_\_\_".

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
Delegato

**Modulo 3 - Richiesta di erogazione della terza quota**

Spett.le  
 D.G. INFRASTRUTTURE,  
 TRASPORTI E MOBILITA'  
 SOSTENIBILE  
 Piazza Città di Lombardia, 1  
 20124 - Milano

**Oggetto:** Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020

Progetto \_\_\_\_\_

**Richiesta di erogazione della terza quota**

CUP \_\_\_\_\_

Id Progetto \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_.

in qualità di Legale Rappresentante/delegato del Soggetto Attuatore  
 \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune  
 di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**Vista** la Convenzione sottoscritta in data \_\_\_\_\_ (di seguito Convenzione) con cui il valore del progetto a valere sul FSC 2014-2020 è definito pari a € \_\_\_\_\_;

**Consapevole** che le richieste di erogazione sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000;

**[eventuale] Vista** l'espressione della Regione, nota prot. n. \_\_\_\_\_, circa la valutazione di adeguatezza e completezza del prodotto \_\_\_\_\_ consegnato;

### CHIEDE

l'erogazione della terza quota a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 pari a € \_\_\_\_\_ da accreditarsi sul c/c della banca \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_

### A TAL FINE DICHIARA

- che le spese sostenute rispettano i requisiti e le condizioni previste nella Convenzione e nelle linee guida di rendicontazione;
- che le spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione di tutte le attività previste dalla Convenzione corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento trasmessi tramite il Sistema Informativo SIAGE;
- che la spesa di cui al punto precedente, per complessivi € \_\_\_\_\_ sono pari o superiori alle due quote già percepite.

### ALLEGA

- i giustificativi di spesa e di pagamento che riportino nella causale la dicitura "Spesa rendicontata di € \_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ a valere sul FSC 2014-2020 di Regione Lombardia – CUP \_\_\_\_\_";
- ove previsto il verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;
- ove previsto la dichiarazione del Direttore Lavori che attesti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo pari o superiore alle due quote già percepite;
- il cronoprogramma dell'intervento aggiornato e sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento;
- il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento e sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento;
- una foto digitale che comprovi l'applicazione delle "Indicazioni per cartellonistica e pubblicità".

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
delegato

**Modulo 4 - Richiesta di erogazione del saldo**

Spett.le  
D.G. INFRASTRUTTURE,  
TRASPORTI E MOBILITA'  
SOSTENIBILE  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 - Milano

**Oggetto:** Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020  
Progetto \_\_\_\_\_

**Richiesta di erogazione del saldo**

CUP \_\_\_\_\_

Id Progetto \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_.

in	qualità	di	Legale	Rappresentante/delegato	del	Soggetto	Attuatore
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
di	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
indirizzo	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**Vista** la Convenzione sottoscritta in data \_\_\_\_\_ (di seguito Convenzione) con cui il valore del progetto a valere sul FSC 2014-2020 è definito pari a € \_\_\_\_\_;

**Consapevole** che le richieste di erogazione sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000;

**[eventuale] Vista** l'espressione della Regione, nota prot. n. \_\_\_\_\_, circa la valutazione di

adeguatezza e completezza del prodotto \_\_\_\_\_ consegnato;

### CHIEDE

l'erogazione del saldo a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 pari a € \_\_\_\_\_, a fronte di € \_\_\_\_\_ di spese effettivamente e definitivamente sostenute per la completa realizzazione del progetto, da accreditarsi sul c/c della banca \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_

### A TAL FINE DICHIARA

- che le spese sostenute rispettano i requisiti e le condizioni previste nella Convenzione e nelle linee guida di rendicontazione;
- che le spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione di tutte le attività previste dalla Convenzione corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento trasmessi tramite il Sistema Informativo SIAGE;

### ALLEGA

- i giustificativi di spesa e di pagamento che riportino nella causale la dicitura "Spesa rendicontata di € \_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ a valere sul FSC 2014-2020 di Regione Lombardia – CUP \_\_\_\_\_";
- il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione (nel caso di lavori);
- il provvedimento di approvazione del collaudo (nel caso di lavori);
- il quadro economico finale (Modulo 5a o 5b);
- la relazione finale che riporti una descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti, anche mediante la valorizzazione degli indicatori previsti nella scheda del progetto e di quelli definiti nel modulo di adesione dell'intervento.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
delegato

**Modulo 5a – Quadro economico (lavori)**

CUP \_\_\_\_\_

Id Progetto \_\_\_\_\_

Titolo progetto \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

<b>Soggetto Attuatore:</b>		<b>Responsabile Unico del Procedimento:</b>	
<b>Sede:</b>		<b>CF/IVA:</b>	
<b>tel.</b>	<b>Mail:</b>	<b>@</b>	
<b>VOCI DI SPESA</b>	Quadro economico del progetto esecutivo (dopo aggiudicazione appalto)	Quadro economico finale (dopo il collaudo)	
Lavori			
Acquisizione aree o immobili			
Oneri di sicurezza			
Oneri di sicurezza a carico del concessionario			
Servizi di consulenza			
Interferenze			
Imprevisti			
IVA su lavori e oneri di sicurezza			
IVA residua			
Oneri di investimento			
Progettazione e studi			
Lavori a carico del concessionario			

Altro		
<b>Totale progetto</b>		

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
delegato

**Modulo 5b – Quadro economico (servizi)**

CUP \_\_\_\_\_

Id Progetto \_\_\_\_\_

Titolo progetto \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

<b>Soggetto Attuatore:</b>		<b>Responsabile Unico del Procedimento:</b>	
<b>Sede:</b>		<b>CF/IVA:</b>	
<b>tel.</b>	<b>Mail:</b> _____ @ _____		
<b>VOCI DI SPESA</b>	Quadro economico risultante dall'aggiudicazione appalto	Quadro economico finale	
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto			
Costi forfettizzati e spese generali			
Altro			
IVA			
<b>Totale progetto</b>			

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
delegato

**Modulo 6 – Comunicazione relativa a variante in corso d’opera**



Spett.le  
D.G. INFRASTRUTTURE,  
TRASPORTI E MOBILITA'  
SOSTENIBILE  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 – Milano

**Oggetto:** Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020  
Progetto \_\_\_\_\_  
**Comunicazione relativa a variante in corso d’opera**

CUP \_\_\_\_\_

Id Progetto \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_.

in qualità di Legale Rappresentante/delegato del Soggetto Attuatore  
di \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune  
indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**Vista** la Convenzione sottoscritta in data \_\_\_\_\_ (di seguito Convenzione) con cui il valore del progetto a valere sul FSC 2014-2020 è definito pari a € \_\_\_\_\_;

**Considerato** che si rende necessario apportare la seguente variante \_\_\_\_\_ (motivazione)

**Consapevole** che tale richiesta è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto

falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

### **CHIEDE**

il preventivo assenso alla approvazione delle varianti in corso d'opera, art. 106, del d.lgs. n. 50/16, come da relazione allegata alla presente.

### **ALLEGA**

- la relazione relativa alla variante;
- la documentazione tecnica progettuale relativa alla variante in corso d'opera disposta ai sensi del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;
- il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d'opera oggetto della presente comunicazione;
- altro \_\_\_\_\_ (specificare).

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
delegato

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

## D.G. Ambiente e clima

**D.d.u.o. 24 ottobre 2018 - n. 15326****Approvazione del decimo elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 8675 dell'8 settembre 2016 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 da parte delle PMI della Lombardia**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

Premesso che:

- con d.g.r. 5200 del 23 maggio 2016 è stato approvato lo schema di convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per cofinanziare la concessione di contributi finalizzati ad incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 nelle Piccole e Medie Imprese (PMI);
- con decreto del dirigente di U.O. n. 8675 dell'8 settembre 2016 è stato approvato il bando previsto dalla d.g.r. 5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI sarebbero stati erogati da Infrastrutture Lombarde S.p.a., previo esito favorevole dell'istruttoria dell'U.O. competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese;
- con d.d.u.o. 12730 dell'1 dicembre 2016 è stato, fra l'altro, modificato il requisito del bando relativo alla sede legale, prevedendo che quest'ultima possa essere situata anche fuori dai confini regionali, purché la domanda di contributo riguardi sedi operative situate in Lombardia;
- con d.d.u.o. 5669 del 17 maggio 2017 è stato costituito il Gruppo di lavoro per la valutazione e l'esame delle rendicontazioni presentate dalle PMI;

Dato atto che il nulla osta alla liquidazione delle rendicontazioni precedentemente pervenute e ritenute idonee è stato di-spuesto con i seguenti provvedimenti:

- d.d.u.o. 8591 del 13 luglio 2017;
- d.d.u.o. 9763 del 4 agosto 2017;
- d.d.u.o. 11717 del 28 settembre 2017;
- d.d.u.o. 14915 del 27 novembre 2017;
- d.d.u.o. 335 del 15 gennaio 2018, parzialmente rettificato con d.d.u.o. 778 del 24 gennaio 2018;
- d.d.u.o. 3021 del 5 marzo 2018;
- d.d.u.o. 4895 del 6 aprile 2018;
- d.d.u.o. 7984 del 30 maggio 2018;
- d.d.u.o. 10813 del 24 luglio 2018.

Considerato che Il Gruppo di lavoro ha esaminato le ulteriori rendicontazioni pervenute, pervenendo alle conclusioni riportate nel verbale sottoscritto il 16 ottobre 2018, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto di approvare le risultanze del suddetto verbale e di disporre l'erogazione dei contributi per cui è stata riscontrata la regolarità della rendicontazione;

Dato atto

- che il contributo complessivo che può essere erogato in base alle risultanze del verbale allegato ammonta a € 62.304,50;
- che la suddetta spesa non verrà liquidata sul bilancio regionale in quanto i contributi saranno erogati da ILspa, come previsto dal d.d.u.o. 8675/2016;
- che il presente provvedimento, considerato il termine massimo per l'istruttoria previsto dal bando, viene assunto con 15 e 9 giorni di ritardo rispetto alle prime due rendicontazioni pervenute ad agosto;
- che il ritardo di cui sopra è dovuto all'opportunità di raccogliere più rendicontazioni, in modo da autorizzare la loro liquidazione con un solo provvedimento;

Considerato che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», R.A.226 «Incremento delle diagnosi energetiche e dell'adesione alla norma ISO 50001 da parte delle piccole e medie imprese»;

Vista:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in corso;

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Clima e Qualità dell'aria, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1. di approvare il verbale sottoscritto il 16 ottobre 2018 dal Gruppo di lavoro di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che ILspa dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, ad erogare il contributo spettante a ciascuna delle PMI, come indicato nel verbale di cui al punto 1, per l'importo complessivo di € 62.304,50;

3. di provvedere, contestualmente alla data di adozione del presente atto, alla trasmissione dello stesso ad ILspa e alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale MEREEN, Divisione VII «efficienza energetica e risparmio energetico»;

5. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente  
Gian luca Gurrieri

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE DALLE PMI, IN ATTUAZIONE DEL BANDO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENTE DI U.O. N. 8675 DELL'8 SETTEMBRE 2016. VERBALE DEL 16 OTTOBRE 2018.

PREMESSO:

- che con decreto del Dirigente di U.O. n. 8675 dell'8 settembre 2016 è stato approvato il bando previsto dalla dgr 5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI sarebbero stati erogati da Infrastrutture Lombarde Spa, previo esito favorevole dell'istruttoria dell'U.O. competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese;
- che il bando rinviava la determinazione effettiva del contributo e la sua liquidazione alla presentazione della rendicontazione degli interventi effettuati dalle PMI e delle spese sostenute;

VISTO il decreto n. 5669 del 17.5.2017, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro per la valutazione delle rendicontazioni di cui sopra;

I sottoscritti Raniero Bellarosa, Alice Tura, Anna Fraccaroli, Massimo Volpi si sono riuniti il 15 e il 16 ottobre e hanno esaminato le rendicontazioni pervenute in relazione alle seguenti istanze: ID 350505, ID 423481, ID 246334, ID 401655, ID 250332, ID 687224, ID 269753, ID 347260, ID 335794, ID 331992, ID 279088, ID 632332, ID 427629, ID 288069, ID 276732, ID 246992 e ID 349776. Si prende atto che i durc di Devi-Car Snc (ID 355728) e di Cloromania (ID 380571) non sono ancora disponibili e, pertanto, non è possibile erogare il relativo contributo. Ciò premesso, il Gruppo di lavoro ha formulato il seguente parere complessivo:


ID	PMI beneficiaria	Intervento	Parere GdL	Regolarità contributiva	Importo assegnato	Importo da liquidare
350505	D & B Srl	conformità Iso 50001	Positivo: è possibile erogare il contributo	Regolare e valido fino 31/10/2018	€ 10.000,00	€ 10.000,00
423481	La Cottura di Poloni Srl	Diagnosi	Positivo: è possibile erogare il contributo	Regolare e valido fino 8/12/2018	€ 3.500,00	€ 3.500,00
246334	Strale SRL	Diagnosi	Positivo: è possibile erogare il contributo	Regolare e valido fino 15/12/2018	€ 5.000,00	€ 5.000,00
401655	T.M.L. Srl Trasporti Magazzinaggi Logistica	Diagnosi 3 sedi operative	Positivo: è possibile erogare il contributo	Regolare e valido fino 23/11/2018	€ 2.250,00	€ 2.250,00
250332	F.A. Investimenti Spa (ex Vetraria d'Adda Spa)	Diagnosi	Tra i documenti trasmessi manca la ricevuta di caricamento della diagnosi sul sito di Enea. Occorre chiedere l'integrazione	Regolare e valido fino 16/01/2019	€ 3.500,00	€ 0,00
687224	Gamma Color Sas di Longoni Susanna e C.	Diagnosi	Tra i documenti trasmessi manca la diagnosi energetica. Occorre chiedere l'integrazione	Regolare e valido fino 16/01/2019	€ 1.450,00	€ 0,00
269753	ICIM Spa	Diagnosi	Mancano quietanze di pagamento. Occorre chiedere l'integrazione.	Regolare e valido fino 17/10/2018	€ 4.500,00	€ 0,00

347260	Araliti Spa	conformità Iso 50001	Mancano quietanze di pagamento. Occorre chiedere l'integrazione.	Regolare e valido fino 17/01/2019	€ 10.000,00	€ 0,00
355728	Devi-Car SNC di De Vietro Carlo e Giuseppe	conformità Iso 50001	Positivo, ma per l'erogazione occorre attendere il DURC	Non ancora disponibile	€ 10.000,00	€ 0,00
335794	Industria Chimica Panzeri Srl	Diagnosi	Positivo: è possibile erogare il contributo	Regolare e valido fino 1/02/2019	€ 3.650,00	€ 3.650,00
279088	Siti Targhe Srl	conformità Iso 50001	Positivo: è possibile erogare il contributo	Regolare e valido fino 15/11/2018	€ 10.000,00	€ 10.000,00
331992	BTT SRL	conformità Iso 50001	Positivo: è possibile erogare il contributo	Regolare e valido fino 25/10/2018	€ 10.000,00	€ 10.000,00
632332	Gauss Magneti Srl	Diagnosi 2 sedi operative	Positivo: è possibile erogare il contributo	Regolare e valido fino 18/11/2018	€ 5.000,00	€ 5.000,00
380571	Cloromania Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata	Diagnosi	Positivo, ma per l'erogazione occorre attendere il DURC	Non ancora disponibile	€ 2.000,00	€ 0,00
427629	Galvaniche F.B. Srl	Diagnosi	Positivo, ma per l'erogazione occorre attendere il DURC	Non ancora disponibile	€ 1.950,00	€ 0,00
288069	Studio Ares srl	conformità Iso 50001	Mancano le fatture relative alle prestazioni di consulenza, acquisto di software e di dispositivi hw per la raccolta, la misurazione e la analisi di dati allo scopo di monitorare e migliorare la prestazione. Occorre chiedere l'integrazione	Regolare e valido fino 13/11/2018	€ 9.212,95	€ 0,00
276732	Iniziative Bresciane INBRE SPA	conformità Iso 50001	Positivo: è possibile erogare il contributo	Regolare e valido fino 24/01/2019	€ 9.654,50	€ 9.654,50
246992	Plasticology Srl	Diagnosi	Mancano quietanze di pagamento. Occorre chiedere l'integrazione	Regolare e valido fino 8/02/2019	€ 5.000,00	€ 0,00
349776	Bosio Fashion srl (ex Abbigliamento di Bosio Elio Snc)	Diagnosi 4 sedi operative	Positivo: è possibile erogare il contributo	Regolare e valido fino 12/02/2019	€ 3.250,00	€ 3.250,00

Si conviene pertanto di proporre al Dirigente le richieste di integrazione di cui sopra nonché l'autorizzazione alla liquidazione delle rendicontazioni per le quali non sono state rilevate criticità, fatta salva la preventiva acquisizione dei relativi DURC.

16 ottobre 2018

Raniero Bellarosa  
Anna Fraccaroli



Alice Tura  
Massimo Volpi



**D.d.s. 11 ottobre 2018 - n. 14637**  
**Impegno di spesa di € 943.340,20, a favore del comune di Cerro al Lambro (MI) nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'ex sito di interesse nazionale «Cascina Gazzera» e delle aree contermini denominate 1, 2, 3 e 4. riferimento d.g.r. 18 giugno 2018, n. 241**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visto i seguenti disposti legislativi, provvedimenti e regolamenti:

- Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ed in particolare il principio «chi inquina paga»;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati», e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli articoli 242 e 250;
- decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.»;
- l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e sue modifiche ed integrazioni;
- l. 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), Titolo V bis «Dei delitti contro l'ambiente», inserito dopo il Titolo VI del Libro secondo del Codice Penale;
- d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i. ed in particolare l'art. 158;
- l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;
- r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati» e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 15, che definisce le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi di bonifica;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e ss.mm.ii.;

Vista la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, «Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.): conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche - (atto da trasmettere al Consiglio Regionale);»

Premesso che:

- con d.g.r. n. VI/41833 del 5 marzo 1999 sono stati illustrati i progetti prioritari del P.R.S. per l'anno 1999, tra i quali risulta compresa l'attività di progetto 7.1.1 «Pianificazione e realizzazione dei progetti di bonifica (delle aree inquinate) con l'alta sorveglianza della Regione» che prevede tra gli altri il «Progetto di salvaguardia e risanamento ambientale delle aree inquinate interessate da discariche abusive di melme acide e terre decoloranti esauste poste in sponda destra del Comune di Cerro al Lambro (MI)»;
- in data 11 gennaio 2000 è stato approvato ai sensi della l.r. n. 31/1996, il progetto «Salvaguardia e risanamento ambientale delle aree inquinate interessate da discariche abusive di melme acide e terre decoloranti esauste poste in sponda destra del fiume Lambro, in località Cascina Gazzera del Comune di Cerro al Lambro - Mb»;
- con d.g.r. n. VII/3389 del 9 febbraio 2001 è stato approvato l'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia, sottoscritto il 2 febbraio 2001 dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e Regione Lombardia, documento che prevede di finanziare un programma di interventi per la bonifica e riqualificazione di aree inquinate del territorio lombardo;
- con il decreto ministeriale del 18 settembre 2001, n. 468, il sito di Cerro al Lambro è stato inserito tra gli interventi

prioritari del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di livello nazionale, di cui all'art. 1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

- gli interventi ambientali nel sito in parola sono stati oggetto di una complessa e articolata istruttoria tecnico-amministrativa, attraverso le sinergie degli Enti territoriali e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la d.g.r. di variazione di bilancio n. VII/16673 del 12 marzo 2004 con la quale sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa destinati all'introito e utilizzo di assegnazioni statali relative al programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, nonché la successiva d.g.r. n. IX/4918 del 21 febbraio 2013 che ha creato ulteriori capitoli di spesa per adeguamento del piano dei conti;

Vista la d.g.r. n. X/5829 del 18 novembre 2016 avente ad oggetto «Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Programmazione economico-finanziaria 2016 (2° Provvedimento)», con la quale la Giunta regionale ha assegnato al Comune di Cerro al Lambro una prima quota di € 2.947.619,57, assunti con il d.d.s. 24 novembre 2016 n. 12214, per l'intervento di messa in sicurezza delle aree denominate 3 e 4, esterne al perimetro dell'ex sito di interesse nazionale in località Cascina Gazzera;

Preso atto delle note prot. n. 7714 del 24 agosto 2018 e prot. n. 8430 del 18 settembre 2018 2018, con le quali il Comune di Cerro al Lambro ha comunicato a Regione Lombardia il rendiconto delle spese sostenute, che attestano l'esaurimento delle risorse attribuite con il d.d.s. 24 novembre 2016, n. 12214;

Dato atto che con Rep. 626 del 5 settembre 2018 (in corso di registrazione) è stato firmato il contratto d'appalto con l'Impresa Riccoboni s.p.a. (CUP H16G17000210002), aggiuntivo al precedente contratto Rep. 620 del 17 gennaio 2018, che all'art. 3 prevede, a seguito della disponibilità finanziaria della stazione appaltante, la possibilità di estendere l'esecuzione di ulteriori servizi e lavori all'Area 4, ai sensi dell'art. 63 co.5 del d.lgs. n. 50/2016;

Preso atto che in data 8 ottobre 2018 il Direttore dei Lavori ha redatto il verbale di consegna delle aree ed inizio dei servizi/lavori della denominata Area 4;

Vista la d.g.r. 18 giugno 2018, n. 241, avente ad oggetto «VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 19° PROVVEDIMENTO», che dispone a favore del Comune di Cerro al Lambro il prelievo di € 943.340,20, per l'attuazione degli interventi nell'Area 4 del sito inquinato in località Cascina Gazzera;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2019;

Ritenuto, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie assegnate, di impegnare a favore del Comune di Cerro al Lambro il contributo di € 943.340,20, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8472, bilancio 2018, ferma restando la sua successiva re-imputazione all'esercizio 2019, come da seguente tabella:

## Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2019
Cerro al Lambro	10959	9.01.203.8472	€ 943.340,20

al fine di consentire, con successiva variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2019, del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili nell'esercizio sopra indicato;

Ritenuto di procedere alla liquidazione dell'importo assegnato al beneficiario secondo le procedure di cui alla l.r. n. 34/1978;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto della coerenza del presente provvedimento con il programma di governo ed il Piano Strategico Regionale;

Vista la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018, avente ad oggetto «Il Provvedimento Organizzativo 2018»,

## DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di euro 943.340,20 a favore di COMUNE DI CERRO AL LAMBRO (cod. 10959), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.8472 dell'esercizio finanziario 2018, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili nell'esercizio finanziario individuato nella tabella indicata in premessa del presente atto e alla re-imputazione delle obbligazioni passive scadenti nell'esercizio 2019;

3. di procedere con successivi atti di liquidazione al soddisfacimento delle spese sostenute dal beneficiario, secondo le procedure di cui alla l.r. n. 34/1978, sulla scorta delle domande redatte dal Responsabile del Procedimento, debitamente corredate della documentazione probatoria dei crediti vantati, fermo restando il loro riferimento ad impegni giuridicamente vincolanti (contratti, incarichi, prestazioni personale interno, ecc./CUP, CIG). L'Ente erogatore ha comunque la facoltà di discriminare i costi ammissibili caso per caso, fatti salvi gli artt. 9 «Oggetto e Misura del finanziamento» e 14 «Spese non ammesse a finanziamento», ai sensi del r.r. 15 giugno 2012, n. 2, come modificato dal R.R. 20 luglio 2016, n. 6;

4. di stabilire che il Comune di Cerro al Lambro trasmetta alla Struttura proponente il crono-programma, su base trimestrale, con i flussi di cassa previsti per il contributo di cui al presente atto;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del presente decreto;

6. di trasmettere il presente decreto al Comune di Cerro al Lambro, che dovrà garantire l'informazione e un adeguato livello di pubblicità degli interventi, nel rispetto del principio di trasparenza ed economicità, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Città Metropolitana, all'ARPA Lombardia, all'ATS Città Metropolitana di Milano, al Parco Agricolo Sud Milano, all'Agenzia Interregionale per il fiume Po e alla Prefettura di Milano;

7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia;

8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso il presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il dirigente  
Elisabetta Confalonieri

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 25 ottobre 2018 - n. 433**  
**Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in legge n.122 del 1° agosto 2012) n.13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Presa d'atto di economie sul finanziamento già concesso e della chiusura di un'istanza per il quale è stato liquidato interamente il contributo senza economia, del settore agricoltura e agroindustria, provvedimento n.155**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
 IN QUALITÀ DI  
 COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art.2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art.6).

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità

per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art.4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013*» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi;
- l'ordinanza 7 giugno 2018, n. 392 «*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento*» e la successiva integrazione ordinanza 27 giugno 2018, n. 398.

Considerato che con l'articolo n.26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono rese disponibili risorse finanziarie per la concessione del contributo relative alle domande presentate ai sensi della stessa Ordinanza e distinte;

- in euro 12 milioni di cui all'art.2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art.3 comma 1 lettera B della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- in euro 158 milioni, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art.3-bis del d.l. n. 95/2012, per l'assegnazione di contributi riferiti ad interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'Ordinanza Commissariale 4 novembre 2016, n. 262;
- in euro 7,1 milioni, di cui all'articolo 11 comma 1.bis del d.l. n. 74/2012 come stabilito con d.g.r. della Regione Lombardia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «*Soggetti richiedenti*» commi 1 e 2.

Ricordato che, l'ordinanza n. 14 stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato.

Visti altresì:

- il decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 27 giugno 2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della citata ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- il successivo decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agricoltura ai sensi della citata ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 14;
- il successivo decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filieri Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 della citata Ordinanza n.14 e s.m.i., quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- il successivo decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 5 aprile 2016, n. 3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- il decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per il settore Agricoltura e Agroindustria:

- n. 3126 dell'8 aprile 2016, n. 8655 dell'8 settembre 2016 e n. 12723 del 10 settembre 2018 con cui si approva-

## Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

no le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di € 134.031,96, € 185.237,13, ed € 363.020,39 a saldo per un totale di € 682.289,48, determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con le ordinanze n. 124 del 28 luglio 2015 e n. 217 del 29 marzo 2016 per l'intervento presentato dalla SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA PORTIOLO - SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA (ID53502382), PIVA 00200570208, così come riportato nell'allegato «A» alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- n. 2611 del 27 febbraio 2018, n. 3966 del 21 marzo 2018 e n. 14068 del 3 ottobre 2018 con cui si approvano le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di € 53.385,38, € 71.180,51 ed € 52.450,38 a saldo per un totale di € 177.016,27, determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l'ordinanza n. 244 del 2 settembre 2016 per l'intervento presentato dalla sig.ra ANGELI DUODO BEATRICE (ID53725040), PIVA 01556480208 e C.F. NGLBRC43H56E897J, così come riportato nell'allegato «A» alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 11564 del 3 agosto 2018 con cui si approva la rendicontazione finale di € 55.458,79, determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l'ordinanza n. 172 del 21 dicembre 2015 per l'intervento presentato dalla SOCIETÀ AGRICOLA CO.AL.BE. S.R.L. (ID53639927), PIVA 01979650205, così come riportato nell'allegato «A» alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 8044 del 10 agosto 2016, n. 10786 del 27 ottobre 2016, n. 6638 del 6 giugno 2017 e n. 12726 del 10 settembre 2018 con cui si approvano le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di € 119.774,57, € 174.638,40, € 375.131,42 ed € 321.580,04 a saldo per un totale di € 991.124,43, determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l'ordinanza n. 189 del 25 gennaio 2016 per l'intervento presentato dal sig. MAGOTTI GIUSEPPE (ID53653025), C.F. MGTGPP57A30I532M, così come riportato nell'allegato «A» alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 8647 dell'8 settembre 2016, n. 6005 del 24 maggio 2017 e n. 14290 dell'8 ottobre 2018 con cui si approvano le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di € 72.793,23, € 63.644,75 ed € 100.694,84 a saldo per un totale di € 237.132,82, determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l'ordinanza n. 171 del 14 dicembre 2015 per l'intervento presentato dal sig. BARCA CLAUDIO (ID53779088), PIVA 01639240207 e C.F. BRCCLD58R21G417R, così come riportato nell'allegato «A» alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 8503 del 5 settembre 2016, n. 10182 del 14 ottobre 2016 e n. 14421 del 9 ottobre 2018 con cui si approvano le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di € 74.400,14, € 77.967,31 ed € 50.146,15 a saldo per un totale di € 202.513,60, determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l'ordinanza n. 180 dell'11 gennaio 2016 per l'intervento presentato dal sig. FAGLIONI EMILIO (ID53782373), PIVA 02101970206 e C.F. FGLMLE61L22G417Z, così come riportato nell'allegato «A» alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Preso atto del decreto del S.I.I. per il settore Agricoltura e Agroindustria n. 12300 del 28 agosto 2018 con cui si approva la rendicontazione finale per un importo di € 37.104,26, senza riscontrare un'economia, che è pari al contributo concesso con l'Ordinanza n. 52 del 3 luglio 2014 per l'intervento presentato dalla LATTERIA VO' GRANDE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA (ID41953690), PIVA 00141900209, così come riportato nell'allegato «B» alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto delle economie a seguito della liquidazione del contributo a saldo, ai singoli beneficiari, così come riportate nell'allegato «A» alla presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di prendere atto della conclusione del progetto ID41953690 presentato dalla LATTERIA VO' GRANDE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA, PIVA 00141900209, per il quale è stato liquidato interamente il contributo senza riscontrare un'economia, così come riportato nell'allegato «B» alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente e ai beneficiari del contributo di cui agli allegati «A» e «B»;

4. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

## Allegato A

### Contributi del settore Agricoltura e Agroindustria

**ECONOMIE a seguito della liquidazione del contributo finanziato con l'art. 26 dell'Ordinanza n. 13/2013 –D.L. 95/2012 art. 3 bis**

N.	Id progetto	P. IVA/CF richiedente	Ragione sociale	Comune	Contributo ammesso (€)	Contributo rideterminato (€)	Importo liquidato (€)	Economia (€)
1	53502382	00200570208	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA PORTIOLO – SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	SAN BENEDETTO PO	682.289,49	682.289,48	682.289,48	0,01
2	53725040	01556480208/ NGLBRC43H56E897J	ANGELI DUODO BEATRICE	SAN BENEDETTO PO	195.426,09	177.016,27	177.016,27	18.409,82
3	53639927	01979650205	SOCIETA' AGRICOLA CO.AL.BE. S.R.L.	MOGLIA	55.792,57	55.458,79	55.458,79	333,78

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

N.	Id progetto	P. IVA/CF richiedente	Ragione sociale	Comune	Contributo ammesso (€)	Contributo rideterminato (€)	Importo liquidato (€)	Economia (€)
4	53653025	MGTGPP57A30I532M	MAGOTTI GIUSEPPE	SCHIVENOGLIA	1.029.612,16	991.124,43	991.124,43	38.487,73
5	53779088	01639240207/ BRCCLD58R21G417R	BARCA CLAUDIO	GONZAGA	241.144,47	237.132,82	237.132,82	4.011,65
6	53782373	02101970206/ FGLMLE61L22G417Z	FAGLIONI EMILIO	PEGOGNAGA	210.901,72	202.513,60	202.513,60	8.388,12
<b>TOTALE ECONOMIE</b>								<b>€ 69.631,11</b>

## Allegato B

Contributi del settore Agricoltura e Agroindustria

Conclusione di un progetto, senza ECONOMIA, a seguito della liquidazione del contributo finanziato con l'art. 26 dell'Ordinanza n. 13/2013 -D.L. 95/2012 art. 3 bis

N.	Id progetto	P. IVA/CF richiedente	Ragione sociale	Comune	Contributo ammesso (€)	Importo liquidato (€)	Economia (€)
1	41953690	00141900209	LATTERIA VO' GRANDE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	PEGOGNAGA	37.104,26	37.104,26	0,00